



Direzione Regionale: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Decreto del Commissario Delegato

per il superamento dell'emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018

(OCDPC n.558 del 15 Novembre 2018)

N. R00128 del 05/06/2019

Proposta n. 9887 del 05/06/2019

Oggetto:

Linee guida per i Soggetti Attuatori per l'istruttoria e la successiva liquidazione dei contributi di cui all'art. 3, comma 3 dell'OCDPC 558/2018 e dei finanziamenti di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019

Estensore

LANDOLFO LUCA MARIA

Responsabile del Procedimento

ABRUSCI STEFANIA

**Il Dirigente della struttura
Commissariale**

S. ABRUSCI

**Il Direttore dell'Agenzia Regionale
Protezione Civile
in qualità di Commissario Delegato**

C. TULUMELLO



COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI
GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018
(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 Novembre 2018)

Oggetto: Linee guida per i Soggetti Attuatori per l'istruttoria e la successiva liquidazione dei contributi di cui all'art. 3, comma 3 dell'OCDPC 558/2018 e dei finanziamenti di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019

Il Direttore dell'Agenda Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio
in qualità di Commissario Delegato

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. Istituzione dell'Agenda Regionale di Protezione Civile";
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il "Codice della Protezione Civile";
- gli artt. 25 - 26 "Ordinanze di protezione civile" e 27 "Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale" del richiamato D. Lgs. n.1/2018;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Tulumello l'incarico di Direttore della "Agenda Regionale di Protezione Civile";
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale il Direttore della Agenda Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;

PREMESSO che:

- nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall'evento, nonché condizioni, sia



**COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI
GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018**

(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 Novembre 2018)

- specifiche che diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di Frosinone e nella Città di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;
- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità naturale per l'intero territorio della Regione Lazio;
 - con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 comma 1) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti dall'evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;
 - con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento meteorologico dei giorni 29 e 30 ottobre 2018;

DATO ATTO che:

- la sopra richiamata OCDPC n.558 del 15 novembre 2018, prevedeva, tra l'altro, all'art. 3 co.3, al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi, che il Commissario Delegato definisse per ciascun Comune, a seguito di apposita istruttoria, la stima delle risorse necessarie, quantificate nella misura del limite massimo di:
 - € 5.000,00 per l'immediato sostegno rivolto ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risultasse compromessa;
 - € 20.000,00 per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive;
- a seguito dell'attività istruttoria è risultato che n. 60 Amministrazioni hanno trasmesso n. 883 istanze ricevute dai nuclei familiari per un importo pari a € 8.488.733,05 e n. 394 istanze ricevute dai privati per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive per un importo pari a € 19.126.683,20;
- la struttura commissariale ha applicato alle suddette istanze gli importi massimi riconoscibili ai sensi dell'art. 3, comma 3, della OCDPC 558/2018, come sopra indicati, e, pertanto, con Decreto n. R00037 del 05/03/2019, il Commissario Delegato ha approvato il piano di riparto dei fondi effettuato ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 3 comma 3 dell'Ordinanza, quantificando i contributi riconoscibili per i privati in € 3.740.121,82 e per le attività



COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI
GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018

(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 Novembre 2018)

produttive in € 9.938.601,11;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019-2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 1/2018;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 27 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, considerate le ricognizioni di fabbisogni ulteriori rispetto alle somme stanziare, sono state assegnate alla Regione Lazio risorse finanziarie per l'importo complessivo pari ad € 82.965.061,83 per il triennio 2019-2021, di cui € 25.527.711,33 a valere sull'annualità 2019, per la realizzazione degli investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi;
- con Decreto del Commissario Delegato R00039 del 3 aprile 2019, è stato approvato il Piano degli Investimenti - annualità 2019, ex art. 2 comma 1, D.P.C.M. 27 febbraio 2019, nel quale è stata destinata la somma di € 15.000.000,00, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, quali fondi da attribuire ai privati ed alle attività produttive per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata e delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi del 29 e 30 ottobre 2018;

PRESO ATTO che,

- ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, il Commissario Delegato deve definire, con propri provvedimenti, le procedure di raccolta, istruttoria e successiva liquidazione dei finanziamenti di cui all'articolo 3 (inerenti gli investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento dei livelli di resilienza delle strutture di proprietà privata) e all'articolo 4 (inerenti gli investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento dei livelli di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e produttive), anche mediante la predisposizione di appositi moduli di domanda di finanziamento e di perizia asseverata;
- con decreto del Commissario Delegato n. R00068 del 19 aprile 2019, così come modificato decreto del Commissario Delegato n. R00069 del 24 aprile 2019, sono stati approvati gli



COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI
GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018

(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 Novembre 2018)

- avvisi e la relativa modulistica per la domanda di finanziamento per gli Investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata e delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi del 29 e 30 ottobre 2018 in attuazione di quanto previsto dagli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019;
- con il suddetto decreto del Commissario Delegato n. R00068/2019 sono state approvate, in particolare:
 - le procedure per la conferma delle domande di accesso alle misure di immediato sostegno al tessuto sociale ex art. 3, comma 3, lett. a) dell'ocdpc n.558/2018 e le procedure per la conferma delle domande di accesso alle misure di immediato sostegno al tessuto economico produttivo ex art. 3, comma 3, lett. a) e lett. b), ocdpc n.558/2018 (allegato A);
 - l'Avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018 (allegato B);
 - l'Avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018 (allegato C);
 - con decreto del Commissario Delegato n. R00126 del 30.05.2019 si è proceduto alla integrazione dell'Allegato C) del Decreto Commissariale R00068/2019, sopra richiamato, al fine di richiamare la normativa comunitaria applicabile, prevedendo esclusivamente per l'Avviso allegato C) una proroga dei termini per la presentazione delle domande al 10 giugno 2019;
 - le linee guida e gli avvisi approvati con il Decreto Commissariale n. R00068/2019 rimettono a successivi atti del Commissario Delegato la definizione delle procedure finalizzate all'erogazione dei finanziamenti in oggetto;

RITENUTO pertanto di definire apposite procedure relative alla istruttoria e alla modalità di erogazione dei finanziamenti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del sopra citato D.P.C.M. del 27 febbraio



COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI
GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018
(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 Novembre 2018)

2019, che tengano altresì conto, della situazione dei privati che hanno già presentato domande di accesso alle misure di immediato sostegno al tessuto sociale o al tessuto economico produttivo ex art. 3, comma 3, lett. a) e lett. b), OCDPC n.558/2018;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza n. 558/2018 dispone che, per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario Delegato può *“avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*;

CHE l'art. 2, comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 dispone che *“Gli investimenti di cui al presente decreto sono attuati con le modalità di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558”*;

RITENUTO, che, con successivi atti, saranno individuati i Soggetti Attuatori che dovranno provvedere allo svolgimento delle attività relative alla individuazione dei beneficiari ed alla successiva erogazione delle risorse riconosciute, sulla base delle linee guida approvate con il presente provvedimento;

VISTI gli avvisi e la relativa modulistica, allegati al presente atto, di seguito indicati:

Allegato 1: LINEE GUIDA PER I SOGGETTI ATTUATORI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE PRIME MISURE ECONOMICHE DI IMMEDIATO SOSTEGNO AL TESSUTO SOCIALE – CONTRIBUTO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, ABITUALE E CONTINUATIVA;

Allegato 2: ARTT. 3 E 5, DEL D.P.C.M 27.02.2019 - LINEE GUIDA PER I SOGGETTI ATTUATORI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DEI FINANZIAMENTI;

Allegato 3: LINEE GUIDA PER I SOGGETTI ATTUATORI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE PRIME MISURE ECONOMICHE DI IMMEDIATO SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO – CONTRIBUTO PER L'IMMEDIATA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE;

Allegato 4: ARTT. 4 E 5, DEL D.P.C.M 27.02.2019 - LINEE GUIDA PER I SOGGETTI ATTUATORI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DEI FINANZIAMENTI.

VALUTATO di approvare, ai sensi di quanto previsto dell'art. 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, le linee guida per i soggetti attuatori per l'istruttoria delle domande e successiva liquidazione dei contributi, allegati A), B), C) e D) del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e



COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI
GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018
(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 Novembre 2018)

sostanziale dello stesso;

RITENUTO di trasmettere, per quanto di rispettiva competenza, ai Soggetti Attuatori, che verranno successivamente nominati, le linee guida allegate al presente decreto, al fine di provvedere alle attività finalizzate alla erogazione dei contributi previsti dalle procedure approvate con il Decreto Commissariale n. R00068/2019;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano, di

- di approvare, ai sensi di quanto previsto dell'art. 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, le linee guida per i soggetti attuatori per l'istruttoria delle domande e successiva erogazione dei contributi, allegati al presente atto A), B), C) e D);
- **Allegato 1:** LINEE GUIDA PER I SOGGETTI ATTUATORI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE PRIME MISURE ECONOMICHE DI IMMEDIATO SOSTEGNO AL TESSUTO SOCIALE – CONTRIBUTO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, ABITUALE E CONTINUATIVA;
- **Allegato 2:** ARTT. 3 E 5, DEL D.P.C.M 27.02.2019 - LINEE GUIDA PER I SOGGETTI ATTUATORI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DEI FINANZIAMENTI;
- **Allegato 3:** LINEE GUIDA PER I SOGGETTI ATTUATORI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE PRIME MISURE ECONOMICHE DI IMMEDIATO SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO – CONTRIBUTO PER L'IMMEDIATA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE;
- **Allegato 4:** ARTT. 4 E 5, DEL D.P.C.M 27.02.2019 - LINEE GUIDA PER I SOGGETTI ATTUATORI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DEI FINANZIAMENTI.
- notificare le linee guida, allegate al presente decreto, ai Soggetti Attuatori successivamente alla loro nomina e per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'art.1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni centoventi.



COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI
GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018
(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 Novembre 2018)

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla pagina web dedicata all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/atti/>

Il Direttore dell' Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio
COMMISSARIO DELEGATO
Carmelo Tulumello

Copia

O.C.D.P.C. n.558 del 15 novembre 2018 (Art.3, c.3, lett.A) - Decreto del Commissario Delegato n. R00068 del 19.04.2019 (Modello A1).

**LINEE GUIDA PER I SOGGETTI ATTUATORI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI
ACCESSO ALLE PRIME MISURE ECONOMICHE DI IMMEDIATO SOSTEGNO AL
TESSUTO SOCIALE – CONTRIBUTO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, ABITUALE E
CONTINUATIVA**

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Linee Guida disciplinano i criteri e le modalità cui i Soggetti Attuatori, nominati con Decreti del Commissario Delegato, dovranno attenersi per l'erogazione dei contributi relativi alle prime misure economiche di immediato sostegno per i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa a seguito degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, di cui alla OCDPC 558 del 15.11.2018.
2. Le presenti Linee Guida si applicano alle seguenti istanze:
 - Domande presentate dai privati utilizzando il Modello A.1 allegato al Decreto del Commissario Delegato n. R000068 del 19.04.2019 per la conferma delle istanze già presentate nel 2018 e comunicate dal Comune al Commissario Delegato, inserite nel Piano dei Fabbisogni approvato con Decreto del Commissario Delegato n. R00037 del 5.03.2019, nei limiti degli importi provvisori riconosciuti;
 - Domande presentate dai privati utilizzando il Modello B.1 allegato al Decreto del Commissario Delegato n. R00068 del 19 aprile 2019, ad integrazione delle voci di danni già indicati nella domanda presentata nel 2018 ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. A) dell'OCDPC n.558/2018, il cui protocollo di ricezione deve essere riportato nella istanza di cui al modello B.1). In tal caso, le domande verranno esaminate in modo congiunto; resta fermo che, relativamente alla domanda già presentata nel 2018, saranno riconosciute esclusivamente le voci di danno previste per tale contributo, nei limiti degli importi ammissibili.
3. Sono in capo ai Soggetti Attuatori prerogative, competenze ed obblighi previsti nella OCDPC n.558/2018 e successive Ordinanze, con particolare riferimento alle deroghe ivi indicate volte a garantire la massima celerità nella conclusione dei procedimenti finalizzati alla erogazione dei contributi in oggetto.
4. I Soggetti Attuatori devono svolgere le attività loro assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale, avvalendosi, ove adeguatamente motivato, delle deroghe previste dagli artt. 1, 4, 11, 12 e 14 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e successive ordinanze di integrazione e modifica.

2. PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, ABITUALE E CONTINUATIVA

1. Il contributo previsto dall'art. 3, comma 3, lett. a) dell'OCDPC n.558/2018 è riconosciuto nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi emergenziali dei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nella sua integrità funzionale.
2. Per abitazione principale, abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare. Il contributo in oggetto è riconosciuto anche qualora sia possibile dimostrare l'effettiva dimora presso l'immobile danneggiato al momento dell'evento calamitoso, previa attestazione degli uffici comunali o esibizione di copia di fatture per utenze attive o quant'altro necessario a dimostrare l'effettiva abituale e continuativa fruizione dell'unità abitativa. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale nell'abitazione dichiarata inagibile, in cui risulta stabilita la residenza anagrafica alla data degli eventi calamitosi, il Soggetto Attuatore richiede la documentazione comprovante la effettiva dimora (es.: contratti di locazione, comodato o usufrutto, fatture utenze), in assenza della quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito il Soggetto Attuatore deve dare comunicazione al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.
3. Condizione necessaria per l'accesso al contributo è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018.
4. Sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati su edifici residenziali e sulle parti comuni degli stessi finalizzati al ripristino:
 - a) degli elementi strutturali;
 - b) delle finiture interne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori);
 - c) dei serramenti interni ed esterni;
 - d) degli impianti elettrico, idrico-fognario (comprensivo di sanitari) e di riscaldamento;
 - e) degli arredi della cucina (compresi gli elettrodomestici) e della camera da letto;
 - f) di ascensori e montascale;
5. L'istanza di accesso al contributo deve essere stata presentata, utilizzando i modelli forniti dal Commissario Delegato con Decreto n. R000068 del 19.04.2019, dal proprietario o da uno dei comproprietari dell'immobile appositamente delegato dagli altri comproprietari (modello A5). La domanda può altresì essere stata presentata dal titolare di un diritto reale o personale di godimento; in tal caso deve essere presente la dichiarazione del proprietario dell'immobile di rinuncia al contributo (modello A3). Qualora la domanda sia stata presentata da uno dei comproprietari in assenza di delega (modello A5) o in assenza di rinuncia del proprietario (modello A3), il Soggetto Attuatore provvede alla acquisizione delle stesse.

In assenza della delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

6. Se i danni risultano a carico delle parti comuni condominiali, la domanda deve essere stata presentata dall'amministratore condominiale se presente o, in caso contrario, da un rappresentante delegato dagli altri soggetti aventi titolo. In tale ultimo caso, è obbligatorio

allegare alla domanda la delega dei condomini ed un loro documento di riconoscimento in corso di validità (modulo A4). Inoltre, l'amministratore di condominio può essere delegato dai condomini alla presentazione della domanda di finanziamento per i danni alle rispettive proprietà. Anche in tale caso, è necessario allegare alla domanda la delega dei condomini ed un loro documento di riconoscimento in corso di validità (modulo A4).

In caso di domanda presentata dall'Amministratore di condominio per le parti comuni, deve essere presentato il verbale dell'assemblea condominiale; la domanda sarà presa in considerazione nei limiti di quanto risulti deliberato dall'assemblea.

Per ogni nucleo familiare è ammessa una sola domanda di accesso al contributo.

7. Costituiscono presupposti per la concessione del contributo in merito alle predette istanze:
 - a) Aver presentato l'istanza di accesso al contributo di immediato sostegno al tessuto sociale ex art. 3, comma 3, lett. A) dell'OCDPC n.558/2018 (limite massimo riconoscibile € 5.000,00) rispondendo all'avviso emesso dall'Amministrazione comunale in attuazione del Decreto Commissariale n. R00002 del 20 novembre 2018;
 - b) L'avvenuta comunicazione delle istanze pervenute da parte dell'Amministrazione comunale al Commissario Delegato per la predisposizione del Piano dei Fabbisogni, come previsto dalle indicazioni operative approvate con Decreto Commissariale n. R00002 del 20 novembre 2018;
 - c) la conferma, da parte dei richiedenti, della domanda già presentata nel 2018 secondo le modalità previste dall'all. A) al Decreto del Commissario Delegato n. R000068 del 19.04.2019.
8. Non possono trovare accoglimento le istanze presentate per fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto oppure che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.
9. Non sono ammissibili al contributo le spese sostenute per le seguenti finalità:
 - a) danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di una impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di una attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad una impresa;
 - b) danni alle pertinenze;
 - c) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato;
 - d) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in tutto o in parte in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abitativi;
 - e) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
 - f) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
 - g) danni ai beni mobili registrati.
10. Le spese ammissibili a finanziamento sono comprensive di IVA.

11. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lett.a) della OCDPC 558/2018, il contributo è concesso nel limite massimo di euro 5.000,00 (cinquemila).
12. Gli interventi in economia sono ammissibili unicamente per quanto concerne l'acquisto dei materiali utilizzati, dimostrato con scontrini parlanti o altra documentazione di spesa quietanzata. È possibile il finanziamento delle prestazioni di tecnici per adeguamenti obbligatori per legge. La voce di costo relativa alla manodopera propria utilizzata negli interventi di ripristino non è ammissibile a contributo.
13. Per le prestazioni tecniche relative agli interventi di ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota IVA di legge, dei lavori di ripristino dei danni relativi e ammissibili a contributo, fermo restando il massimale di cui al precedente punto 11.
14. Qualora l'importo richiesto nella domanda presentata nel 2018 superi il massimale previsto, il richiedente, a seguito della comunicazione dell'ammissione al contributo, potrà indicare quali, tra le spese ammissibili, intende finanziare nei limiti del contributo percepito.

3. INDENNIZZI ASSICURATIVI E CONTRIBUTI DA ALTRO ENTE PUBBLICO

1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrisondersi per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3 lett. A), della OCDPC 558/2018, può essere riconosciuto il contributo per la parte non rientrante nel predetto indennizzo, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, come precedentemente indicato.

In tal caso, il Soggetto Attuatore dovrà acquisire dai richiedenti il contributo in oggetto copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.

Nel caso il richiedente sia persona diversa dal proprietario, il Soggetto Attuatore provvederà ad acquisire una dichiarazione in cui il proprietario attesta la presenza o meno di indennizzi assicurativi e/o contributi incassati o da incassare sul medesimo immobile e in relazione agli eventi meteo dei giorni 29 e 30 ottobre 2018.

Tale indennizzo concorre a determinare l'importo ammissibile a finanziamento.

2. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo.

4. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

1. L'istruttoria è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della domanda, la presenza dei requisiti previsti dal bando, la completezza e la regolarità della documentazione presentata ed a determinare i danni effettivamente riconoscibili a contributo nei limiti massimi concedibili.

Verranno esaminate esclusivamente le domande pervenute entro il termine fissato dal Commissario Delegato con Decreto n. R00068/2019, ovvero il **27 maggio 2019**. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile.

2. Il Soggetto Attuatore completa la fase istruttoria del procedimento **entro 45 giorni** dalla data di notifica del Decreto del Commissario Delegato che lo nomina o comunque dalla notifica del Decreto del Commissario Delegato con cui vengono approvate le presenti Linee Guida, verificando che il richiedente abbia prodotto le dichiarazioni secondo le modalità previste dai modelli allegati.
3. Fermo restando il rispetto del **termine di 45 giorni** di cui al precedente punto 2, il Soggetto Attuatore, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, ne dà formale comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di **10 giorni** per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. I termini di cui alla legge 241/90 possono essere derogati ai sensi dell'art 4 dell'OCDPC n. 558/18.
4. Fermo restando il rispetto del **termine di 45 giorni** di cui al precedente punto 2, il Soggetto Attuatore prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, ai sensi del presente bando, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. I termini di cui alla legge 241/90 possono essere derogati ai sensi dell'art 4 dell'OCDPC n. 558/18.
5. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il Soggetto Attuatore procede tramite gli enti competenti ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati.
6. Il Soggetto Attuatore, decorso il termine del precedente punto 2, approva con proprio provvedimento l'elenco degli ammessi e degli esclusi al contributo in oggetto, dandone comunicazione **entro 5 giorni** al Commissario Delegato.

5. PROCEDURE DI VERIFICA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Preliminarmente alla liquidazione del contributo riconosciuto, i Soggetti Attuatori effettueranno le opportune verifiche, documentali ed in loco, in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai beneficiari ed al rispetto degli obblighi previsti dall'avviso.
2. Il Soggetto Attuatore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 10% delle domande ammissibili ai presenti contributi, tramite estrazione a sorteggio, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, nonché accertare l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino e la corrispondenza di questi ultimi alla documentazione presentata. Qualora il numero degli ammessi al contributo sia inferiore a 20, i Soggetti Attuatori dovranno procedere comunque ad almeno due controlli a campione, con le modalità sopra riportate. I documenti attestanti i controlli effettuati (materiale fotografico e verbale di sopralluogo firmato dal responsabile del procedimento o suo delegato) dovranno essere trasmessi al Commissario delegato.
3. In fase di verifica, qualora sussistano fondati dubbi o venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il Soggetto Attuatore procede tramite gli enti competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati. Nei casi in cui vengano accertate dichiarazioni mendaci o non veritiere, il Soggetto Attuatore porrà in essere gli adempimenti conseguenti.

4. In caso di accertata insussistenza dei requisiti o di mancato rispetto degli obblighi previsti in capo ai beneficiari, il Soggetto Attuatore provvede a comunicare agli interessati la decadenza dal contributo, con Pec oppure raccomandata a./r. all'indirizzo di residenza indicato nell'istanza.
5. Il Soggetto Attuatore provvede a dare comunicazione al Commissario Delegato del provvedimento di decadenza di cui sopra.

6. PROCEDURE DI CONTROLLO DA PARTE DEL COMMISSARIO DELEGATO

1. La Struttura di supporto al Commissario Delegato si riserva di effettuare specifici controlli e/o richieste in merito alle procedure adottate dai Soggetti Attuatori, relative alle richieste di contributo di cui alle presenti linee guida.
2. Ove, in sede di verifica, venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate dal Commissario Delegato al Soggetto Attuatore al fine di ulteriori verifiche ed approfondimenti, per la successiva loro rettifica e/o rimozione da parte del Soggetto Attuatore con apposito provvedimento.

7. LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il Soggetto Attuatore procederà alla erogazione del contributo riconosciuto soltanto a seguito di presentazione da parte del beneficiario della documentazione in originale giustificativa della spesa sostenuta (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti, altra documentazione fiscalmente valida) **recante data successiva al 28 ottobre 2018**, debitamente quietanzata (dicitura PAGATO con timbro e firma della ditta) e tracciata secondo la normativa vigente, nonché eventuale documentazione amministrativa-tecnico-contabile, quali autorizzazioni, permessi, smaltimento materiali di risulta, smaltimento rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE, ecc.

In caso di fattura elettronica, le modalità di rendicontazione delle spese saranno le seguenti:

- le fatture emesse in data anteriore alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo in oggetto, qualora il pagamento sia stato effettuato con modalità non tracciabili e nei limiti degli importi ammessi dalla normativa vigente, dovranno essere prodotte con dicitura "PAGATO" e con timbro e firma in originale della ditta. Qualora, invece, i pagamenti siano avvenuti con modalità tracciabili (bonifici, carte di credito, etc), dovranno essere prodotte le ricevute degli stessi. Il beneficiario del contributo dovrà sottoscrivere una dichiarazione che attesti che, per le fatture prodotte, non sono stati richiesti altri finanziamenti pubblici. Sarà cura dei Soggetti Attuatori effettuare le dovute verifiche in merito, ai sensi della normativa vigente.
 - le fatture emesse in data successiva alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo in oggetto, dovranno riportare nel campo dedicato alla causale o alla descrizione della operazione oggetto della fattura la seguente dicitura "“*OCDCPC 558/2018 - spesa a valere sul contributo ai sensi dell'art. 3 comma 3, lett. a)*”";
2. Le fatture e gli altri documenti giustificativi della spesa per interventi da effettuare devono essere intestati al richiedente.

3. Le fatture delle spese già sostenute dovranno essere intestate al soggetto richiedente o ad uno dei componenti del nucleo familiare.
4. In caso di comproprietà e di spese già sostenute, il richiedente che ha presentato domanda in nome e per conto degli altri proprietari, è tenuto a presentare, ai fini dell'erogazione, apposita delega all'incasso del contributo rilasciata dagli altri proprietari, già prevista nel Modello A.3.
5. La documentazione probatoria del pagamento delle spese effettuate da parte degli ammessi al contributo è la seguente:
 - In caso di bonifico: nella disposizione di bonifico devono essere ben visibili i dati dell'intestatario del conto corrente; nella causale devono essere riportati in modo chiaro gli estremi (numero, data di emissione, oggetto) della fattura che viene pagata;
 - In caso di bonifico home banking: dovrà essere prodotta una stampa dell'operazione da cui risultino la data e il numero della transazione eseguita, oltre a quanto richiesto sopra per il bonifico;
 - In caso di R.I.BA.: dovrà essere prodotta la ricevuta bancaria in cui siano visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con riferimento alla fattura pagata;
 - In caso di R.I.D.: dovrà essere prodotto l'estratto conto bancario da cui risultino visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con indicati gli estremi della fattura pagata, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).
6. Qualora in sede di presentazione della domanda siano stati presentati solo preventivi di spesa, i beneficiari dovranno ultimare gli interventi oggetto del finanziamento **entro il termine di sei mesi** a decorrere dalla notifica della concessione del contributo.
7. **Entro e non oltre 30 giorni** dal termine di ultimazione degli interventi ammessi a contributo, riportato nel precedente punto, i beneficiari dovranno consegnare la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute. Qualora gli interventi siano già conclusi alla data di comunicazione di ammissione al contributo, il termine di 30 giorni decorre dalla notifica della concessione dello stesso.
8. Il contributo liquidabile non può essere superiore al contributo concesso.
9. Qualora il conteggio di tutte le voci di spesa per interventi ammissibili superi l'importo concesso, sarà facoltà del beneficiario individuare, tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza, quali potranno essere finanziati con il contributo percepito.
10. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore all'importo richiesto, il contributo è erogato nella misura della spesa ammissibile documentata.
11. Per l'erogazione degli importi dovuti a ristoro degli interventi, i Soggetti Attuatori dovranno predisporre tutti gli atti necessari per la rendicontazione, e approvare, con specifico provvedimento, il rendiconto relativo a ciascun intervento concluso per il quale si richiede l'erogazione.
12. Il provvedimento del Soggetto Attuatore, di approvazione dei rendiconti, dovrà dare atto dell'accogliibilità dell'istanza ed in particolare della completezza e della regolarità della documentazione, del possesso dei requisiti del richiedente, del nesso di causalità dei danni subiti con l'evento calamitoso in oggetto e della congruità della spesa sostenuta.
13. Il Commissario Delegato, con successivo atto, provvederà a fornire ai Soggetti Attuatori la modulistica da utilizzare per le finalità di cui sopra.

14. Tutta la documentazione amministrativa-tecnico-contabile a corredo dei rendiconti deve essere acquisita dal Soggetto Attuatore in originale. Tutti i giustificativi di spesa devono riportare la seguente dicitura, attestante l'imputabilità della spesa: "*OCDPC 558/2018 - spesa a valere sul contributo ai sensi dell'art. 3 comma 3, lett. a)*", con timbro e visto del Soggetto Attuatore.
15. Il Soggetto Attuatore provvederà a trasmettere al Commissario Delegato il provvedimento di approvazione della rendicontazione assunto unitamente a tutta la documentazione a corredo della domanda di contributo, comprensiva anche dei giustificativi di spesa e della documentazione tecnico-amministrativa, in originale, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano al seguente indirizzo:
Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile
Ufficio del Commissario Delegato OCDPC n. 558/2018
Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma.
16. A seguito della acquisizione della suddetta documentazione, il Commissario Delegato provvederà a mettere a disposizione dei Soggetti Attuatori l'importo riconosciuto, per la successiva erogazione ai beneficiari.
17. I Soggetti Attuatori, **entro 30 giorni** dalle liquidazioni in favore dei beneficiari, dovranno trasmettere i mandati quietanzati al Commissario Delegato.
18. Gli interventi sopraindicati sono finanziati con le risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 6104 e soggiacciono all'obbligo di rendicontazione, come specificato all'art. 27, comma 4 del D.Lgs n. 1/2018.

8. RIMODULAZIONE DEL PIANO

1. A conclusione delle attività di rendicontazione dei Soggetti Attuatori e a seguito della verifica della presenza di eventuali economie in merito ai fondi loro assegnati, le somme eventualmente risultanti rimarranno a disposizione del Commissario Delegato sulla Contabilità Speciale dedicata.
2. Il Soggetto Attuatore non potrà sostituire o rimodulare a favore di altri soggetti gli interventi individuati e finanziati nel *Piano*, ancorché causalmente connessi agli eventi emergenziali in argomento e già segnalati al Commissario Delegato.

9. DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. I Soggetti Attuatori, qualora sia accertata la mancata osservanza di quanto previsto nelle presenti linee guida in ordine alla documentazione prodotta, alla valutazione del danno subito ed altre motivazioni ostative alla concessione del contributo, procederanno alla revoca del contributo riconosciuto.
2. I Soggetti Attuatori procederanno alla revoca del contributo, con conseguente obbligo di restituzione, anche qualora i soggetti beneficiari siano venuti meno anche ad uno solo degli obblighi di cui al paragrafo 5) dell'all. A) al Decreto del Commissario n. R00068/2019.

3. Oltre ai casi espressamente previsti nelle presenti linee guida, è motivo di decadenza dal contributo l'accertamento in capo ai richiedenti di false dichiarazioni, attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo. La decadenza comporta la revoca del contributo e la sua immediata restituzione.
4. Nei casi di revoca dal contributo, i Soggetti Attuatori dovranno attivare le necessarie procedure per il recupero delle somme concesse nei confronti dei beneficiari, provvedendo alla immediata comunicazione al Commissario Delegato dei provvedimenti assunti.

10. TUTELA DELLA PRIVACY

1. Titolare del Trattamento è il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile, nominato Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza dall'Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n.558/2018, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7. – 00145 Roma.
2. Per la raccolta, la gestione, l'istruttoria e la liquidazione delle domande, previo trasferimento dei relativi fondi da parte del Commissario Delegato, i Soggetti Attuatori sono nominati Responsabili del trattamento dei dati personali, e si impegnano a trattare i dati medesimi esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni connesse alla presente procedura, e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del D. Lgs. 101/2018.

11. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

1. I Soggetti Attuatori provvederanno a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti web istituzionali, le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui alle presenti linee guida, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e delle relative Linee guida ANAC.
2. Il Commissario Delegato provvederà ad inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Regione Lazio e nella pagina dedicata <http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/> gli atti relativi alla procedura in oggetto.

12. RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti modalità attuative, si rinvia alle norme di cui all'OCDPC 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge 241/90.
2. Eventuali modifiche o integrazioni alle presenti linee guida saranno approvate con Decreto del Commissario Delegato.

Avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018 - Artt. 3 e 5, del D.P.C.M 27.02.2019.

ARTT. 3 E 5, DEL D.P.C.M 27.02.2019 - LINEE GUIDA PER I SOGGETTI ATTUATORI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DEI FINANZIAMENTI.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti linee guida disciplinano i criteri e le modalità cui i Soggetti Attuatori, nominati con Decreti del Commissario Delegato, dovranno attenersi per l'istruttoria e la successiva erogazione dei contributi a fondo perduto, finalizzati, ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 27 febbraio 2019, esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata, interessate dagli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio della regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.
2. I Soggetti Attuatori, sulla base di quanto disposto dalle presenti linee guida, provvederanno ad istruire le domande di ammissione al contributo di cui all'allegato B.1) del Decreto del Commissario Delegato 19 aprile 2019, n. R00068 (di seguito "Avviso"), determinare il relativo fabbisogno e, sulla base delle risorse assegnate dal Commissario Delegato, ad erogare i contributi ai beneficiari.
3. In merito alle istanze con le quali si presentano ulteriori danni rispetto a quelli già indicati nella domanda presentata nel 2018 ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. A) dell'OCDPC n.558/2018, il cui protocollo di ricezione deve essere riportato nella nuova istanza di cui al modello B.1) dell'Avviso, il Soggetto Attuatore procederà ad un esame congiunto delle due domande, fermo restando che, relativamente alla domanda già presentata ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. A) dell'OCDPC n.558/2018, saranno riconosciute, nei limiti degli importi ammissibili, esclusivamente le voci di danno previste per tale contributo, nei limiti degli importi ammissibili.

La domanda, in tal caso, dovrà comprendere l'intero importo del danno; nella perizia asseverata, bisognerà distinguere tra le voci di spesa ammissibili ai sensi del paragrafo 3 dell'Avviso e quelle che, invece, non rientrano nelle sopraindicate spese, che dovranno essere inserite nell'apposita sezione (sezione 6 della perizia).

Le voci di spesa non rientranti tra quelle ammissibili, ai sensi del paragrafo 3 dell'Avviso, ma già presenti nella domanda del 2018, saranno riconosciute sulla base della disciplina di cui

all'art. 3, comma 3, lett. A) dell'OCDPC n.558/2018. Le voci di spesa non rientranti tra quelle ammissibili e non presenti nella domanda del 2018, saranno prese in considerazione per un eventuale successivo finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili.

4. Sono in capo ai Soggetti Attuatori le prerogative, competenze ed obblighi previsti nella OCDPC 558/2018 e successive ordinanze, con particolare riferimento alle deroghe ivi indicate volte a garantire la massima celerità nella conclusione dei procedimenti finalizzati alla erogazione dei contributi in oggetto.
5. I Soggetti Attuatori devono svolgere le attività loro assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale, avvalendosi, ove adeguatamente motivato, delle deroghe previste dagli artt. 1, 4, 11, 12 e 14 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e successive ordinanze di integrazione e modifica.

2.PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Condizione necessaria per l'accesso al contributo è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018.
2. I finanziamenti non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei finanziamenti stessi.
3. Sono ammissibili i finanziamenti per gli interventi previsti dal paragrafo 3 dell'Avviso, destinati:
 - a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
 - b) alla delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito della medesima Regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
 - 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
 - 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
 - c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
 - d) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.
4. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi della vigente normativa di settore.
5. Per le abitazioni danneggiate i finanziamenti sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia asseverata.

6. Ai sensi del comma 4, lett. d) dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, per le abitazioni da delocalizzare la demolizione delle stesse è condizione per l'accesso al finanziamento e sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari.
7. I finanziamenti sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia asseverata.
8. Le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella predetta perizia.
9. Le spese ammissibili a finanziamento sono comprensive di IVA.
10. Il Commissario Delegato, a seguito della ricognizione dei fabbisogni, determinerà gli importi finanziabili nel rispetto dei massimali individuati dal comma 4, dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, nei limiti comunque delle risorse disponibili sulla Contabilità Speciale dedicata.
11. L'istanza di accesso al contributo deve essere stata presentata dal proprietario o da uno dei comproprietari dell'immobile, cui deve essere conferita apposita delega dagli altri comproprietari sulla base dei modelli forniti dal Commissario Delegato con Decreto n. R000068 del 19.04.2019 (modello B3 dell'Avviso). La domanda può essere altresì stata presentata dal titolare di un diritto reale o personale di godimento; in tal caso deve essere presente la dichiarazione del proprietario dell'immobile di rinuncia al contributo (modello B4 dell'Avviso).

Se i danni risultano a carico delle parti comuni condominiali, la domanda deve essere stata presentata dall'amministratore condominiale se presente o, in caso contrario, da un rappresentante delegato dagli altri soggetti aventi titolo. In tale ultimo caso, è obbligatorio allegare alla domanda la delega dei condomini ed un loro documento di riconoscimento in corso di validità (modulo B5). Inoltre, l'amministratore di condominio può essere delegato dai condomini alla presentazione della domanda di finanziamento per i danni alle rispettive proprietà. Anche in tale caso, è necessario allegare alla domanda la delega dei condomini ed un loro documento di riconoscimento in corso di validità (modulo B5).

In caso di domanda presentata dall'Amministratore di condominio per le parti comuni, deve essere presentato il verbale dell'assemblea condominiale; la domanda sarà presa in considerazione nei limiti di quanto risulti, in quest'ultimo, deliberato.

Qualora la domanda sia stata presentata in assenza di delega o della dichiarazione del proprietario, il Soggetto Attuatore provvede alla acquisizione della stessa, con le modalità previste nel paragrafo 4.

In assenza della delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

12. La perizia asseverata, deve essere redatta **esclusivamente** utilizzando l'apposita modulistica, predisposta dal Commissario delegato, allegata all'avviso (Modello B2)

13. Non possono trovare accoglimento le istanze presentate per abitazioni realizzate, in tutto o in parte, in violazione o in difformità delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi.
14. Sono esclusi dal finanziamento:
- a) danni ad unità immobiliare di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinata alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinata a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tale immobile faccia comunque capo ad un'impresa;
 - b) danni alle pertinenze, aree e fondi esterni al fabbricato, qualora i relativi interventi di ripristino non aumentino la resilienza dell'unità immobiliare;
 - c) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
 - d) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
 - e) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
 - f) danni ai beni mobili registrati;
 - g) danni agli arredi, previsti nelle prime misure di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 558/18.
15. Gli interventi in economia sono ammissibili unicamente per quanto concerne l'acquisto dei materiali utilizzati, dimostrato con scontrini parlanti o altra documentazione di spesa quietanzata. È possibile il finanziamento delle prestazioni di tecnici per adeguamenti obbligatori per legge. La voce di costo relativa alla manodopera propria utilizzata negli interventi di ripristino non è ammissibile a contributo.
16. Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata, fermi restando i massimali previsti dall'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019. Nel predetto limite del 10% dell'importo, sono riconosciute anche le spese sostenute per la perizia tecnica asseverata, esclusivamente qualora la domanda di finanziamento venga accolta.

3. INDENNIZZI ASSICURATIVI E CONTRIBUTI DA ALTRO ENTE PUBBLICO

1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrisondersi per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3 lett. A), della OCDPC 558/2018, può essere riconosciuto il contributo per la parte non rientrante nel predetto indennizzo, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, come precedentemente indicato.

In tal caso, il Soggetto Attuatore dovrà acquisire dai richiedenti il contributo in oggetto copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.

Nel caso il richiedente sia persona diversa dal proprietario, il Soggetto Attuatore provvederà ad acquisire una dichiarazione in cui il proprietario attesta la presenza o meno di indennizzi assicurativi e/o contributi incassati o da incassare sul medesimo immobile e in relazione agli eventi meteo dei giorni 29 e 30 ottobre 2018.

Tale indennizzo concorre a determinare l'importo ammissibile a finanziamento.

2. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo.

4. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

1. L'istruttoria è finalizzata all'accertamento dell'ammissibilità della domanda, dei requisiti previsti dal bando, alla completezza e la regolarità della documentazione presentata ed alla determinazione dei danni effettivamente riconoscibili a contributo nei limiti massimi concedibili.

Verranno esaminate esclusivamente le domande pervenute entro il termine fissato dal Commissario Delegato con Decreto n. R00068/2019, ovvero il **27 maggio 2019**. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile.

2. Il Soggetto Attuatore completa la fase istruttoria del procedimento **entro 45 giorni** dalla data di notifica del Decreto del Commissario Delegato che lo nomina o comunque dalla notifica del Decreto del Commissario Delegato con cui vengono approvate le presenti Linee Guida.
3. Il Soggetto Attuatore, sulla base della perizia asseverata, provvede a riconoscere i finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata interessate dagli eventi meteorologici dei giorni 29 e 30 ottobre 2018.

Il computo metrico estimativo da allegare alla perizia asseverata dev'essere redatto sulla base dell'elenco prezzi della Regione Lazio o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA.

4. Ai fini dell'individuazione del fabbisogno, l'importo massimo riconoscibile è indicato dal comma 4 dell'art. 3 del DPCM del 27.02.2019, a seconda della diversa tipologia di intervento, quota da determinarsi sulla base dei diversi parametri indicati dal sopra citato comma 4. Il contributo massimo sopra indicato può essere superato solo per la parte relativa ai premi assicurativi pagati nell'ultimo quinquennio, che devono essere computati come voce ulteriore rispetto ai danni segnalati.
5. Fermo restando il rispetto del **termine di 45 giorni** di cui al precedente punto 2, il Soggetto Attuatore, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, ne dà formale comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di **10 giorni** per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. I termini di cui alla legge 241/90 possono essere derogati ai sensi dell'art 4 dell'OCDPC n. 558/18.
6. Fermo restando il rispetto del **termine di 45 giorni** di cui al precedente punto 2, il Soggetto Attuatore prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, ai sensi del presente bando, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. I termini di cui alla legge 241/90 possono essere derogati ai sensi dell'art 4 dell'OCDPC n. 558/18.
7. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il Soggetto Attuatore procede tramite gli enti competenti ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati.
8. Il Soggetto Attuatore ultimata l'istruttoria, determina con proprio provvedimento l'elenco delle domande ammissibili, approvando la quantificazione della spesa ritenuta ammissibile per ciascuna domanda, e l'elenco delle istanze non ammesse, indicando per ciascuna la relativa motivazione.

5. DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

1. Entro **5 giorni** dalla scadenza del termine di cui al punto 2 del paragrafo 4, i Soggetti Attuatori trasmettono al Commissario delegato, via PEC, all'indirizzo emergenzaottobre2018@regione.lazio.legalmail.it, i provvedimenti di cui al punto 8 del precedente paragrafo 4, nonché una scheda riepilogativa, che verrà fornita dall'Ufficio di Supporto del Commissario delegato, in formato editabile, contenente i dati relativi all'ammontare complessivo della spesa ammissibile a finanziamento, risultante dalla istruttoria conclusa per la predisposizione del provvedimento finale di approvazione delle domande ammesse e dei contributi effettivamente concedibili.

2. Entro i successivi **15 giorni**, decorrenti dal termine ultimo di cui al precedente punto 1, il Commissario Delegato individua il fabbisogno finanziario per il ristoro dei danni ai privati e determina, in rapporto alle risorse disponibili, la percentuale ed il limite massimo di finanziamento per ciascun beneficiario.
3. Sulla base del fabbisogno, come sopra individuato, il Commissario Delegato può riconoscere il finanziamento in percentuale rispetto ai massimali previsti dall'art. 4 del DPCM 27 febbraio 2019 oppure può ripartire l'importo riconosciuto su più annualità.
4. Con apposito Decreto, sulla base dei provvedimenti dei Soggetti Attuatori, il Commissario Delegato prende atto degli ammessi provvisoriamente al contributo e approva le risorse assegnate. Il decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina web della Regione, nella sezione dedicata al Commissario delegato, al seguente link: <http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/> .
5. I Soggetti Attuatori danno comunicazione ai privati dei provvedimenti di cui al punto 4 e specificano i relativi finanziamenti, nonché il termine per la presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

6. PROCEDURE DI VERIFICA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Preliminarmente alla liquidazione del contributo riconosciuto, i Soggetti Attuatori effettueranno le opportune verifiche, documentali ed in loco, in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai beneficiari ed al rispetto degli obblighi previsti dall'avviso.
2. Il Soggetto Attuatore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 10% delle domande ammissibili ai presenti contributi, tramite estrazione a sorteggio, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, nonché accertare l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino e la corrispondenza di questi ultimi alla documentazione presentata. Qualora il numero degli ammessi al contributo sia inferiore a 20, i Soggetti Attuatori dovranno procedere comunque ad almeno due controlli a campione, con le modalità sopra riportate. I documenti attestanti i controlli effettuati (materiale fotografico e verbale di sopralluogo firmato dal responsabile del procedimento o suo delegato) dovranno essere trasmessi al Commissario delegato.
3. In fase di verifica, qualora sussistano fondati dubbi o venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il Soggetto Attuatore procede tramite gli enti competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati. Nei casi in cui vengano accertate dichiarazioni mendaci o non veritiere, il Soggetto Attuatore porrà in essere gli adempimenti conseguenti.
4. In caso di accertata insussistenza dei requisiti o di mancato rispetto degli obblighi previsti in capo ai beneficiari, il Soggetto Attuatore provvede a comunicare agli interessati la decadenza dal contributo, con Pec oppure raccomandata a.r. all'indirizzo di residenza indicato nell'istanza.

5. Il Soggetto Attuatore provvede a dare comunicazione al Commissario Delegato del provvedimento di decadenza di cui sopra.

7. PROCEDURE DI CONTROLLO

1. La Struttura di supporto al Commissario Delegato si riserva di effettuare specifici controlli e/o richieste in merito alle procedure adottate dai Soggetti Attuatori, relative alle richieste di contributo di cui alle presenti linee guida.
2. Ove, in sede di verifica, venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate dal Commissario Delegato al Soggetto Attuatore al fine di ulteriori verifiche ed approfondimenti, per la successiva loro rettifica e/o rimozione da parte del Soggetto Attuatore con apposito provvedimento.

8. LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il Soggetto Attuatore procederà alla erogazione del contributo riconosciuto soltanto a seguito di presentazione da parte del beneficiario della documentazione in originale giustificativa della spesa sostenuta (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti, altra documentazione fiscalmente valida) **recante data successiva al 28 ottobre 2018**, debitamente quietanzate (dicitura PAGATO con timbro e firma della ditta) e tracciate secondo la normativa vigente, nonché eventuale documentazione amministrativa-tecnico-contabile, quali autorizzazioni, permessi, smaltimento materiali di risulta, smaltimento rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE, ecc.

In caso di fattura elettronica, le modalità di rendicontazione delle spese saranno le seguenti:

- le fatture emesse in data anteriore alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo in oggetto, qualora il pagamento sia stato effettuato con modalità non tracciabili e nei limiti degli importi ammessi dalla normativa vigente, dovranno essere prodotte con dicitura “PAGATO” e con timbro e firma in originale della ditta. Qualora, invece, i pagamenti siano avvenuti con modalità tracciabili (bonifici, carte di credito, etc), dovranno essere prodotte le ricevute degli stessi. Il beneficiario del contributo dovrà sottoscrivere una dichiarazione che attesti che, per le fatture prodotte, non sono stati richiesti altri finanziamenti pubblici. Sarà cura dei Soggetti Attuatori effettuare le dovute verifiche in merito, ai sensi della normativa vigente.
 - le fatture emesse in data successiva alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo in oggetto, dovranno riportare nel campo dedicato alla causale o alla descrizione della operazione oggetto della fattura la seguente dicitura “*“OCDPC 558/2018 - spesa a valere sul contributo ai sensi del DPCM 27 febbraio 2019”*”;
2. Le fatture e gli altri documenti giustificativi della spesa **per interventi da effettuare** devono essere intestati al richiedente.

3. Le fatture delle **spese già sostenute** dovranno essere intestate al soggetto richiedente o ad uno dei componenti del nucleo familiare.
4. La documentazione probatoria del pagamento delle spese effettuate da parte degli ammessi al contributo è la seguente:
 - In caso di bonifico: nella disposizione di bonifico devono essere ben visibili i dati dell'intestatario del conto corrente; nella causale devono essere riportati in modo chiaro gli estremi (numero, data di emissione, oggetto) della fattura che viene pagata;
 - In caso di bonifico home banking: dovrà essere prodotta una stampa dell'operazione da cui risultino la data e il numero della transazione eseguita, oltre a quanto richiesto sopra per il bonifico;
 - In caso di R.I.BA.: dovrà essere prodotta la ricevuta bancaria in cui siano visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con riferimento alla fattura pagata;
 - In caso di R.I.D.: dovrà essere prodotto l'estratto conto bancario da cui risultino visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con indicati gli estremi della fattura pagata, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).
5. In caso di comproprietà e di spese già sostenute, il richiedente che ha presentato domanda in nome e per conto degli altri proprietari, qualora non sia stato esplicitamente delegato nel modello B3 a riscuotere il contributo per gli interventi effettuati, è tenuto a presentare, ai fini dell'erogazione, apposita delega all'incasso rilasciata dagli altri proprietari. In caso contrario, si procederà alla liquidazione pro quota in favore dei singoli comproprietari.
6. I beneficiari possono chiedere al Commissario Delegato, tramite formale istanza da presentare al Soggetto Attuatore, l'erogazione del contributo riconosciuto, laddove superiore a € 10.000,00, per stati di avanzamento lavori, come di seguito indicato:
 - il 30% del contributo riconosciuto alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 30% dello stato di avanzamento dei lavori;
 - un ulteriore 30% del contributo riconosciuto alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 60% dello stato di avanzamento dei lavori;
 - il restante 40%, entro il limite massimo del costo dell'intervento riconosciuto, a rendicontazione delle spese sostenute, come previsto.

Il Soggetto Attuatore, in relazione alle suddette istanze di erogazione del contributo per stati di avanzamento lavori, verificata la regolarità dei SAL ed acquisita la fattura non quietanzata, richiede al Commissario Delegato l'assegnazione dei fondi per la liquidazione dei relativi importi.

Il Soggetto Attuatore provvede ad erogare i fondi di cui sopra al beneficiario, il quale, a pena di decadenza dal contributo, dovrà consegnare al Soggetto Attuatore, entro 30 giorni dall'accreditamento dei fondi, la fattura quietanzata. Tale termine potrà essere derogato esclusivamente in presenza di giustificati motivi, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore.

Il beneficiario, fino alla consegna della fattura quietanzata, non può procedere alla richiesta di pagamento di ulteriori SAL.

Le quote di contributo erogate per stati di avanzamento lavori sono detratte dal saldo dell'ultimo stato di avanzamento. I lavori dovranno comunque concludersi entro il termine di un anno dalla concessione del contributo, come previsto dal successivo punto 7.

7. Qualora in sede di presentazione della domanda i lavori oggetto del finanziamento non siano stati ultimati, i beneficiari dovranno concludere gli stessi **entro il termine di un anno** a decorrere dalla notifica della concessione del contributo, salvo motivata proroga, da concedere a cura del Soggetto Attuatore a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.
8. **Entro e non oltre 30 giorni** dal termine di ultimazione degli interventi ammessi a contributo, sopra riportato, gli interessati dovranno consegnare la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute. Qualora gli interventi siano già conclusi alla data di comunicazione di ammissione al contributo, il termine decorre dalla notifica della concessione dello stesso.
9. Il contributo liquidabile non può essere superiore al contributo concesso.
10. Qualora il conteggio di tutte le voci di spesa per interventi ammissibili superi l'importo concesso, sarà facoltà del beneficiario individuare, tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza, quali potranno essere sostenuti con il contributo percepito, nel rispetto delle percentuali previste dal comma 4 dell'articolo 3 del DPCM del 27.02.2019.
11. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore all'importo richiesto, il contributo è erogato nella misura della spesa ammissibile documentata.
12. I Soggetti Attuatori, all'atto della eventuale erogazione parziale dei contributi, dovranno acquisire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il beneficiario attesta di aver/non aver ricevuto eventuali finanziamenti concessi da Enti pubblici, di risultare/non risultare beneficiario di indennizzi assicurativi, incassati o in corso di liquidazione, da parte di compagnie assicuratrici, di cui il beneficiario abbia avuto conoscenza dopo l'emissione del decreto di concessione da parte del Soggetto Attuatore.
13. Per l'erogazione degli importi dovuti a ristoro degli interventi, i Soggetti Attuatori dovranno predisporre tutti gli atti necessari per la rendicontazione, e approvare, con specifico provvedimento, il rendiconto relativo a ciascun intervento concluso per il quale si richiede l'erogazione.
14. Il Provvedimento del Soggetto Attuatore, di approvazione dei rendiconti, dovrà dare atto dell'accogliibilità dell'istanza ed in particolare della completezza e della regolarità della documentazione, del possesso dei requisiti del richiedente, del nesso di causalità dei danni subiti con l'evento calamitoso in oggetto e della congruità della spesa sostenuta.
15. Il Commissario Delegato, con successivo atto, provvederà a fornire ai Soggetti Attuatori la modulistica da utilizzare per le finalità di cui sopra.
16. Tutta la documentazione amministrativa-tecnico-contabile a corredo dei rendiconti deve essere acquisita dal Soggetto Attuatore in originale. Tutti i giustificativi di spesa devono

riportare la seguente dicitura, attestante l'imputabilità della spesa: "OCDPC 558/2018 - spesa a valere sul contributo ai sensi dell'art. 3 e 5 del DPCM 27 febbraio 2019", con timbro e visto del Soggetto Attuatore.

17. Il Soggetto Attuatore provvederà a trasmettere al Commissario Delegato il provvedimento di approvazione della rendicontazione assunto unitamente a tutta la documentazione a corredo della domanda di contributo, comprensiva anche dei giustificativi di spesa e della documentazione tecnico-amministrativa, in originale, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano al seguente indirizzo:

Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile

Ufficio del Commissario Delegato OCDPC n. 558/2018

Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma.

18. A seguito della acquisizione della suddetta documentazione, il Commissario Delegato provvederà a mettere a disposizione dei Soggetti Attuatori l'importo riconosciuto, per la successiva erogazione ai beneficiari.
19. I Soggetti Attuatori, entro 30 giorni dalle liquidazioni in favore dei beneficiari, dovranno trasmettere i mandati quietanzati al Commissario Delegato.
20. Gli interventi sopraindicati sono finanziati con le risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 6104 e soggiacciono all'obbligo di rendicontazione, come specificato all'art. 27, comma 4 del D.Lgs n. 1/2018.

9. RIMODULAZIONE DEL PIANO

1. A conclusione delle attività di rendicontazione dei Soggetti Attuatori e a seguito della verifica della presenza di eventuali economie in merito ai fondi loro assegnati, le somme eventualmente risultanti rimarranno a disposizione del Commissario Delegato sulla Contabilità Speciale dedicata.
2. Il Soggetto Attuatore non potrà sostituire o rimodulare a favore di altri soggetti gli interventi individuati e finanziati nel *Piano*, ancorché causalmente connessi agli eventi emergenziali in argomento e già segnalati al Commissario Delegato.

10. DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. I Soggetti Attuatori, qualora sia accertata la mancata osservanza di quanto previsto nelle presenti linee guida in ordine alla documentazione prodotta, alla valutazione del danno subito ed altre motivazioni ostative alla concessione del contributo, procederanno alla revoca del contributo riconosciuto.
2. I Soggetti Attuatori procederanno alla revoca del contributo, con conseguente obbligo di restituzione, anche qualora i soggetti beneficiari siano venuti meno anche ad uno solo degli

obblighi di cui al paragrafo 9) dell'Avviso (Allegato B del Decreto del Commissario Delegato n. R00068/2019).

3. Oltre ai casi espressamente previsti nelle presenti linee guida, è motivo di decadenza dal contributo l'accertamento in capo ai richiedenti di false dichiarazioni, attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo. La decadenza comporta la revoca del contributo e la sua immediata restituzione.
4. Nei casi di revoca dal contributo, i Soggetti Attuatori dovranno attivare le necessarie procedure per il recupero delle somme concesse nei confronti dei beneficiari, provvedendo alla immediata comunicazione al Commissario Delegato dei provvedimenti assunti.

11. TUTELA DELLA PRIVACY

1. Titolare del Trattamento è il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile, nominato Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza dall'Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n.558/2018, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7. – 00145 Roma,
2. Per la raccolta, la gestione, l'istruttoria e la liquidazione delle domande, previo trasferimento dei relativi fondi da parte del Commissario Delegato, i Soggetti Attuatori sono nominati Responsabili del trattamento dei dati personali, e si impegnano a trattare i dati medesimi esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni connesse alla presente procedura, e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del D. Lgs. 101/2018..

12. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

1. Il Soggetto Attuatore provvederà a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web istituzionale, le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui alle presenti linee guida, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e delle relative Linee guida ANAC.
2. Il Commissario Delegato provvederà ad inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Regione Lazio e nella pagina dedicata <http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/> gli atti relativi alla procedura in oggetto.

13. RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti modalità attuative, si rinvia alle norme di cui all'OCDPC 558/2018, al DPCM 27 febbraio 2019, e alle successive modifiche ed integrazioni dei medesimi atti, ed alla legge 241/90.

2. Eventuali modifiche o integrazioni alle presenti linee guida saranno approvate con Decreto del Commissario Delegato.

Copia

O.C.D.P.C. n.558 del 15 novembre 2018 (Art.3, c.3, lett. B) - Decreto del Commissario Delegato n. R00068 del 19.04.2019 (Modello A2).

LINEE GUIDA PER I SOGGETTI ATTUATORI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE PRIME MISURE ECONOMICHE DI IMMEDIATO SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO – CONTRIBUTO PER L'IMMEDIATA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti linee guida disciplinano i criteri e le modalità cui i Soggetti Attuatori, nominati con Decreti del Commissario Delegato, dovranno attenersi per l'istruttoria e la successiva erogazione dei contributi relativi alle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici di cui alla OCDPC 558 del 15.11.2018, che hanno interessato il territorio della regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.
2. I Soggetti Attuatori potranno avvalersi, quali Soggetti Istruttori, del supporto dei Comuni, presso i quali sono le sedi delle attività economiche, nonché delle strutture e degli uffici regionali e di società *in house* della Regione, sia per l'espletamento delle attività istruttorie, attuative ed esecutive, sia per le verifiche in loco previste dalle presenti linee guida, individuandoli quali Soggetti Istruttori. Ai Soggetti Istruttori si applicano le medesime disposizioni delle presenti linee guida per le attività di loro competenza. I soggetti Attuatori provvedono, con propria determinazione, ad individuare i Soggetti Istruttori e a disciplinarne le modalità operative in conformità alle presenti linee guida.
3. Le presenti Linee Guida si applicano alle istanze presentate con il Modello A.2 allegato al Decreto del Commissario Delegato n. R000068 del 19.04.2019 dagli interessati che abbiano voluto confermare le domande presentate nel 2018 e comunicate dal Comune al Commissario Delegato, inserite nel Piano dei Fabbisogni approvato con Decreto del Commissario Delegato n. R00037 del 5.03.2019, nei limiti degli importi provvisori riconosciuti.
4. Le presenti linee guida si applicano altresì alle nuove istanze presentate con il Modello C.1 "Domanda di finanziamento per l'aumento di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e produttive" dell'avviso pubblico approvato con l'allegato C del Decreto del Commissario Delegato n. R00068 del 19 aprile 2019, nell'ipotesi di integrazione delle voci di danni già indicati nella domanda presentata nel 2018 ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. B) dell'OCDPC n.558/2018, che deve essere allegata alla nuova istanza di cui al modello C.1). In tal caso, pertanto, si procederà ad un esame congiunto delle due domande, fermo restando che, relativamente alla domanda già presentata nel 2018 ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. B) dell'OCDPC n.558/2018, saranno riconosciute esclusivamente le voci di danno previste per tale contributo, nei limiti degli importi ammissibili.
5. Sono in capo ai Soggetti Attuatori le prerogative, competenze ed obblighi previsti nella OCDPC n.558/2018 e successive Ordinanze, con particolare riferimento alle deroghe ivi indicate volte a garantire la massima celerità nella conclusione dei procedimenti finalizzati alla erogazione dei contributi in oggetto.

6. I Soggetti Attuatori devono svolgere le attività loro assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale, avvalendosi, ove adeguatamente motivato, delle deroghe previste dagli artt. 1, 4, 11, 12 e 14 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e successive ordinanze di integrazione e modifica.

2.PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'IMMEDIATA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

1. Condizione necessaria per l'accesso al contributo è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, nonché la finalità della immediata ripresa dell'attività economica o produttiva compromessa a seguito degli eventi calamitosi dei giorni 29 e 30 ottobre 2018.
2. La domanda di contributo deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare dell'attività economica e produttiva che ha subito i danni conseguenti agli eventi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018.
3. Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica, la domanda sia stata presentata e sottoscritta, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), condizione di ammissibilità della domanda è la produzione da parte del richiedente della dichiarazione del proprietario dell'immobile di rinuncia al contributo (modello A3 dell'avviso). Qualora la domanda sia stata presentata in assenza di tale rinuncia, il Soggetto Attuatore provvede alla acquisizione della stessa.
4. Costituiscono presupposti per la concessione del contributo in merito alle predette istanze:
 - a) Aver presentato l'istanza di accesso al contributo di immediato sostegno al tessuto economico e produttivo ex art. 3, comma 3, lett. B) dell'OCDPC n.558/2018 (limite massimo riconoscibile € 20.000,00) rispondendo all'avviso emesso dall'Amministrazione comunale in attuazione del Decreto Commissariale n. R00002 del 20 novembre 2018;
 - b) L'avvenuta comunicazione delle istanze pervenute da parte dell'Amministrazione comunale al Commissario Delegato per la predisposizione del Piano dei Fabbisogni, come previsto dalle indicazioni operative approvate con Decreto Commissariale n. R00002 del 20 novembre 2018;
 - c) la conferma, da parte dei richiedenti, della domanda già presentata nel 2018 secondo le modalità previste dall'all. A) al Decreto del Commissario Delegato n. R000068 del 19.04.2019.
5. Per l'accesso ai contributi i Soggetti Attuatori devono acquisire la documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti dichiarati dagli istanti, che devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda:
 - a) costituzione nelle forme di legge e regolare iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente; i professionisti e le loro forme associative devono essere regolarmente iscritti all'ordine o collegio professionale del settore in cui si opera, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente;
 - b) essere in possesso di partita IVA;

- c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura loro richiesta dall'amministrazione, comprensiva degli interessi di recupero;
- d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
- e) regolarità contributiva in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL e Casse professionali;
- f) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011 e non essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da normativa vigente;
- g) dichiarazione che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi. In caso di riconoscimento di indennizzi assicurativi o contributi, si rimanda al paragrafo 3.

La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere c), d), f) e g), può essere attestata anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio.

6. Sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati su impianti produttivi danneggiati e su edifici per attività economiche e produttive e sulle parti comuni degli stessi, finalizzati al ripristino:
 - a) degli elementi strutturali;
 - b) delle finiture interne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori);
 - c) dei serramenti interni ed esterni;
 - d) degli impianti elettrico, idrico-fognario (comprensivo di sanitari), di riscaldamento, per allarme, citofonico, di rete dati LAN;
 - e) degli arredi dei locali atti a servire ristoro al personale (compresi gli elettrodomestici);
 - f) di ascensori e montascale;
 - g) di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili.
 - h) sono ammissibili a contributo anche gli impianti di irrigazione danneggiati, con esclusione della lavorazione dei terreni, i prodotti agricoli distrutti ed i beni mobili registrati strettamente funzionali all'esercizio dell'attività produttiva o di impresa, quale ad esempio l'autovettura intestata all'impresa oppure la barca adibita all'esercizio dell'attività ittica.
7. Non possono trovare accoglimento le istanze presentate per l'esercizio di attività economiche, produttive, agricole o zootecniche condotte in assenza delle autorizzazioni, dei visti e dei permessi previsti dalla vigente normativa di settore.
8. Non sono ammissibili al contributo le spese sostenute per le seguenti finalità:
 - a) danni alle pertinenze;
 - b) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato;
 - c) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abitativi;

- d) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
 - e) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
 - f) danni ai beni mobili registrati, se non funzionali all'esercizio dell'attività produttiva o di impresa;
 - g) prodotti della produzione primaria, non ancora oggetto di raccolta, che non possono essere considerati quali scorte, trattandosi di perdita di produzione e come tale non ammissibile a contributo.
9. Nel caso in cui il contributo non sia sufficiente a garantire l'immediata ripresa delle attività, lo stesso può essere riconosciuto, nel limite del massimale previsto dall'ordinanza, per:
- gli oneri sostenuti per il noleggio di strutture prefabbricate o per l'affitto di locali idonei per la ripresa dell'attività produttiva;
 - gli oneri sostenuti per il ripristino di impianti produttivi, dei macchinari e delle attrezzature danneggiati;
10. Gli interventi in economia sono ammissibili unicamente per quanto concerne l'acquisto dei materiali utilizzati, dimostrato con scontrini parlanti o altra documentazione di spesa quietanzata. È possibile il finanziamento delle prestazioni di tecnici per adeguamenti obbligatori per legge. La voce di costo relativa alla manodopera propria utilizzata negli interventi di ripristino non è ammissibile a contributo.
11. Le spese ammissibili a finanziamento sono al netto dell'IVA, salvo che quest'ultima non sia in alcun modo recuperabile da parte dell'impresa.
12. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lett.b) della OCDPC 558/2018, il contributo è concesso nel limite massimo di euro 20.000,00 (ventimila).
13. Per le prestazioni tecniche relative agli interventi di ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota IVA di legge, dei lavori di ripristino dei danni relativi e ammissibili a contributo, fermo restando il massimale di cui al precedente punto 12;
14. Con eccezione delle attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, ai fini della concessione dei contributi si dovrà tenere conto di quanto stabilito dal regolamento UE n°1407/2013 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». A tal fine, il Soggetto Attuatore acquisirà le prescritte autocertificazioni.
15. Per le attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo e della pesca, si dovrà tenere conto di quanto stabilito dai regolamenti UE n°1408/2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e dal regolamento UE n°717/2014 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, il Soggetto Attuatore acquisirà le prescritte autocertificazioni.
16. I Soggetti Attuatori provvederanno agli adempimenti necessari al rispetto della disciplina di cui ai precedenti punti 14 e 15, nonché alle necessarie comunicazioni agli imprenditori

ammessi all'istruttoria.

17. Qualora l'importo richiesto nella domanda presentata nel 2018 superi il massimale previsto, il richiedente, a seguito della comunicazione dell'ammissione al contributo potrà indicare quali, tra le spese ammissibili, intende finanziati nei limiti del contributo percepito.

3. INDENNIZZI ASSICURATIVI E CONTRIBUTI DA ALTRO ENTE PUBBLICO

1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3 lett. B), della OCDPC 558/2018, può essere riconosciuto il contributo per la parte non rientrante nel predetto indennizzo, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, come precedentemente indicato.

In tal caso, il Soggetto Attuatore dovrà acquisire dai richiedenti il contributo in oggetto copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.

Nel caso il richiedente sia persona diversa dal proprietario, il Soggetto Attuatore provvederà ad acquisire una dichiarazione in cui il proprietario attesta la presenza o meno di indennizzi assicurativi e/o contributi incassati o da incassare sul medesimo immobile e in relazione agli eventi meteo dei giorni 29 e 30 ottobre 2018.

Tale indennizzo concorre a determinare l'importo ammissibile a finanziamento.

2. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo.

4. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

1. L'istruttoria è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della domanda, la presenza dei requisiti previsti dal bando, la completezza e la regolarità della documentazione presentata ed a determinare i danni effettivamente riconoscibili a contributo nei limiti massimi concedibili.

Verranno esaminate esclusivamente le domande pervenute entro il termine fissato dal Commissario Delegato con Decreto n. R00068/2019, ovvero **il 27 maggio 2019**. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile.

2. Il Soggetto Attuatore completa la fase istruttoria del procedimento **entro 60 giorni** dalla data di notifica del Decreto del Commissario Delegato che lo nomina o comunque dalla notifica del Decreto del Commissario Delegato con cui vengono approvate le presenti Linee Guida, verificando che il richiedente abbia prodotto le dichiarazioni secondo le modalità previste dai modelli allegati.
3. Fermo restando il rispetto del **termine di 60 giorni** di cui al precedente punto 2, il Soggetto Attuatore, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, ne dà formale comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione

decorra inutilmente. I termini di cui alla legge 241/90 possono essere derogati ai sensi dell'art 4 dell'OCDPC n. 558/18.

4. Fermo restando il rispetto del **termine di 60 giorni** di cui al precedente punto 2, il Soggetto Attuatore prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, ai sensi del presente bando, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. I termini di cui alla legge 241/90 possono essere derogati ai sensi dell'art 4 dell'OCDPC n. 558/18.
5. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il Soggetto Attuatore procede tramite gli enti competenti ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati.
6. Il Soggetto Attuatore, decorso il termine del precedente punto 2, approva con proprio provvedimento l'elenco degli ammessi e degli esclusi al contributo in oggetto, dandone comunicazione **entro 5 giorni** al Commissario Delegato.

5. PROCEDURE DI VERIFICA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Preliminarmente alla liquidazione del contributo riconosciuto, i Soggetti Attuatori effettueranno le opportune verifiche, documentali ed in loco, in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai beneficiari ed al rispetto degli obblighi previsti dall'avviso.
2. Il Soggetto Attuatore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 10% delle domande ammissibili ai presenti contributi, tramite estrazione a sorteggio, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, nonché accertare l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino e la corrispondenza di questi ultimi alla documentazione presentata. Qualora il numero degli ammessi al contributo sia inferiore a 20, i Soggetti Attuatori dovranno procedere comunque ad almeno due controlli a campione, con le modalità sopra riportate. I documenti attestanti i controlli effettuati (materiale fotografico e verbale di sopralluogo firmato dal responsabile del procedimento o suo delegato) dovranno essere trasmessi al Commissario delegato.
3. In fase di verifica, qualora sussistano fondati dubbi o venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il Soggetto Attuatore procede tramite gli enti competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati. Nei casi in cui vengano accertate dichiarazioni mendaci o non veritiere, il Soggetto Attuatore porrà in essere gli adempimenti conseguenti.
4. In caso di accertata insussistenza dei requisiti o di mancato rispetto degli obblighi previsti in capo ai beneficiari, il Soggetto Attuatore provvede a comunicare agli interessati la decadenza dal contributo, con Pec oppure raccomandata a./r. all'indirizzo di residenza indicato nell'istanza.
5. Il Soggetto Attuatore comunica al Commissario Delegato l'esito dei suddetti controlli, indicando eventuali economie.

6. PROCEDURE DI CONTROLLO

1. La Struttura di supporto al Commissario Delegato si riserva di effettuare specifici controlli e/o richieste in merito alle procedure adottate dai Soggetti Attuatori, relative alle richieste di

contributo di cui alle presenti linee guida.

2. Ove, in sede di verifica, venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate dal Commissario Delegato al Soggetto Attuatore al fine di ulteriori verifiche ed approfondimenti, per la successiva loro rettifica e/o rimozione da parte del Soggetto Attuatore con apposito provvedimento.

7. LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il Soggetto Attuatore procederà alla erogazione del contributo riconosciuto soltanto a seguito di presentazione da parte del beneficiario della documentazione in originale giustificativa della spesa sostenuta (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti, altra documentazione fiscalmente valida) **recante data successiva al 28 ottobre 2018**, debitamente quietanzate (dicitura PAGATO con timbro e firma della ditta) e tracciate secondo la normativa vigente, nonché eventuale documentazione amministrativa-tecnico-contabile, quali autorizzazioni, permessi, smaltimento materiali di risulta, smaltimento rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE, ecc.

In caso di fattura elettronica, le modalità di rendicontazione delle spese saranno le seguenti:

- le fatture emesse in data anteriore alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo in oggetto, qualora il pagamento sia stato effettuato con modalità non tracciabili e nei limiti degli importi ammessi dalla normativa vigente, dovranno essere prodotte con dicitura "PAGATO" e con timbro e firma in originale della ditta. Qualora, invece, i pagamenti siano avvenuti con modalità tracciabili (bonifici, carte di credito, etc), dovranno essere prodotte le ricevute degli stessi. Il beneficiario del contributo dovrà sottoscrivere una dichiarazione che attesti che, per le fatture prodotte, non sono stati richiesti altri finanziamenti pubblici. Sarà cura dei Soggetti Attuatori effettuare le dovute verifiche in merito, ai sensi della normativa vigente.
 - le fatture emesse in data successiva alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo in oggetto, dovranno riportare nel campo dedicato alla causale o alla descrizione della operazione oggetto della fattura la seguente dicitura "*OCDPC 558/2018 - spesa a valere sul contributo ai sensi dell'art. 3 comma 3, lett. b)*";
4. La documentazione probatoria del pagamento delle spese effettuate da parte degli ammessi al contributo è la seguente:
 - In caso di bonifico: nella disposizione di bonifico devono essere ben visibili i dati dell'intestatario del conto corrente; nella causale devono essere riportati in modo chiaro gli estremi (numero, data di emissione, oggetto) della fattura che viene pagata;
 - In caso di bonifico home banking: dovrà essere prodotta una stampa dell'operazione da cui risultino la data e il numero della transazione eseguita, oltre a quanto richiesto sopra per il bonifico;
 - In caso di R.I.B.A.: dovrà essere prodotta la ricevuta bancaria in cui siano visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con riferimento alla fattura pagata;
 - In caso di R.I.D.: dovrà essere prodotto l'estratto conto bancario da cui risultino visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con indicati gli estremi della fattura pagata, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).
 5. Nel provvedimento di approvazione della rendicontazione e liquidazione del contributo, i

Soggetti Attuatori dovranno dare atto di aver acquisito tutta la documentazione richiesta a corredo della domanda, con particolare riferimento al possesso dei seguenti requisiti dichiarati nella domanda di contributo:

- a) costituzione nelle forme di legge e regolare iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente; i professionisti e le loro forme associative devono essere regolarmente iscritti all'ordine o collegio professionale del settore in cui si opera, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente;
- b) essere in possesso di partita IVA;
- c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura loro richiesta dall'amministrazione, comprensiva degli interessi di recupero;
- d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
- e) regolarità contributiva in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL e Casse professionali;
- f) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011 e non essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da normativa vigente;
- g) Dichiarazione che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi. In caso di riconoscimento di indennizzi assicurativi, contributi o agevolazioni fiscali, si rimanda al paragrafo 3.

Con riferimento ai requisiti di cui alle lettere c), d), f) e g), per i quali è prevista la dichiarazione sostitutiva da parte degli istanti, il Soggetto Attuatore dovrà dare atto di tale modalità di acquisizione nel provvedimento di approvazione della rendicontazione e liquidazione del contributo, indicando anche eventuali verifiche effettuate del possesso di tali requisiti.

6. Le fatture e gli altri documenti giustificativi della spesa devono essere intestati alla impresa richiedente.
7. Qualora in sede di presentazione della domanda siano stati presentati solo preventivi di spesa, i beneficiari dovranno ultimare gli interventi oggetto del finanziamento **entro il termine di sei mesi** a decorrere dalla notifica della concessione del contributo.
8. **Entro e non oltre 30 giorni** dal termine di ultimazione degli interventi ammessi a contributo riportato nel precedente punto, i beneficiari dovranno consegnare la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute. Qualora gli interventi siano già conclusi alla data di comunicazione di ammissione al contributo, il termine di 30 giorni decorre dalla notifica della concessione dello stesso.
9. Il contributo liquidabile non può essere superiore al contributo concesso.
10. Qualora il conteggio di tutte le voci di spesa per interventi ammissibili superi l'importo concesso, sarà facoltà del beneficiario individuare, tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza, quali potranno essere finanziati con il contributo percepito.
11. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore all'importo richiesto, il contributo è erogato nella misura della spesa ammissibile documentata.

12. Per l'erogazione degli importi dovuti a ristoro degli interventi, i Soggetti Attuatori dovranno predisporre tutti gli atti necessari per la rendicontazione, e approvare, con specifico provvedimento, il rendiconto relativo a ciascun intervento concluso per il quale si richiede l'erogazione.
13. Il Provvedimento del Soggetto Attuatore, di approvazione dei rendiconti, dovrà dare atto dell'accoglibilità dell'istanza ed in particolare della completezza e della regolarità della documentazione, del possesso dei requisiti del richiedente, del nesso di causalità dei danni subiti con l'evento calamitoso in oggetto e della congruità della spesa sostenuta.
14. Tutta la documentazione amministrativa-tecnico-contabile a corredo dei rendiconti deve essere acquisita dal Soggetto Attuatore in originale. Tutti i giustificativi di spesa devono riportare la seguente dicitura, attestante l'imputabilità della spesa: "*OCDPC 558/2018 - spesa a valere sul contributo ai sensi dell'art. 3 comma 3, lett. b)*", con timbro e visto del Soggetto Attuatore.
15. Il Commissario Delegato, con successivo atto, provvederà a fornire ai Soggetti Attuatori la modulistica da utilizzare per le finalità di cui sopra.
16. Il Soggetto Attuatore provvederà a trasmettere al Commissario Delegato il provvedimento di approvazione della rendicontazione assunto unitamente a tutta la documentazione a corredo della domanda di contributo, comprensiva anche dei giustificativi di spesa e della documentazione tecnico-amministrativa, in originale, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano al seguente indirizzo:
Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile
Ufficio del Commissario Delegato OCDPC n. 558/2018
Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma.
17. A seguito della acquisizione della suddetta documentazione, il Commissario Delegato provvederà alla liquidazione dell'importo riconosciuto ai beneficiari.
18. Gli interventi sopraindicati sono finanziati con le risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 6104 e soggiacciono all'obbligo di rendicontazione, come specificato all'art. 27, comma 4 del D.Lgs n. 1/2018.

8. RIMODULAZIONE DEL PIANO

1. A conclusione delle attività di rendicontazione dei Soggetti Attuatori e a seguito della verifica della presenza di eventuali economie in merito ai fondi loro assegnati, le somme eventualmente risultanti rimarranno a disposizione del Commissario Delegato sulla Contabilità Speciale dedicata.
2. Il Soggetto Attuatore non potrà sostituire o rimodulare a favore di altri soggetti gli interventi individuati e finanziati nel *Piano*, ancorché causalmente connessi agli eventi emergenziali in argomento e già segnalati al Commissario Delegato.

9. DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. I Soggetti Attuatori, qualora sia accertata la mancata osservanza di quanto previsto nelle presenti linee guida in ordine alla documentazione prodotta, alla valutazione del danno subito ed altre motivazioni ostative alla concessione del contributo, procederanno alla

revoca del contributo riconosciuto.

2. I Soggetti Attuatori procederanno alla revoca del contributo, con conseguente obbligo di restituzione, anche qualora i soggetti beneficiari siano venuti meno anche ad uno solo degli obblighi di cui al paragrafo 5) dell'all. A) al Decreto del Commissario n. R00068/2019.
3. Oltre ai casi espressamente previsti nelle presenti linee guida, è motivo di decadenza dal contributo l'accertamento in capo ai richiedenti di false dichiarazioni, attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo. La decadenza comporta la revoca del contributo e la sua immediata restituzione.
4. Nei casi di revoca dal contributo, i Soggetti Attuatori dovranno attivare le necessarie procedure per il recupero delle somme concesse nei confronti dei beneficiari, provvedendo alla immediata comunicazione al Commissario Delegato dei provvedimenti assunti.

10. TUTELA DELLA PRIVACY

1. Titolare del Trattamento è il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile, nominato Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza dall'Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n.558/2018, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7. – 00145 Roma.
2. Per la raccolta, la gestione, l'istruttoria e la liquidazione delle domande, previo trasferimento dei relativi fondi da parte del Commissario Delegato, i Soggetti Attuatori sono nominati Responsabili del trattamento dei dati personali, e si impegnano a trattare i dati medesimi esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni connesse alla presente procedura, e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del D. Lgs. 101/2018.

11. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

1. I Soggetti Attuatori provvederanno a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti web istituzionali, le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui alle presenti linee guida, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e delle relative Linee guida ANAC.
2. Il Commissario Delegato provvederà ad inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Regione Lazio e nella pagina dedicata <http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/> gli atti relativi alla procedura in oggetto.

12. RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti modalità attuative, si rinvia alle norme di cui all'OCDPC 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge 241/90.
2. Eventuali modifiche o integrazioni alle presenti linee guida saranno approvate con Decreto del Commissario Delegato.

Avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018 - Artt. 4 e 5, del D.P.C.M 27.02.2019.

ARTT. 4 E 5, DEL D.P.C.M 27.02.2019 - LINEE GUIDA PER I SOGGETTI ATTUATORI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DEI FINANZIAMENTI.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti linee guida disciplinano i criteri e le modalità cui i Soggetti Attuatori, nominati con Decreti del Commissario Delegato, dovranno attenersi per l'istruttoria e la successiva erogazione dei contributi a fondo perduto, finalizzati, ai sensi dell'articolo 4 del DPCM 27 febbraio 2019, esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e produttive, interessate dagli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio della regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.
2. I Soggetti Attuatori potranno avvalersi, quali Soggetti Istruttori, del supporto dei Comuni, presso i quali sono le sedi delle attività economiche, nonché delle strutture e degli uffici regionali e di società *in house* della Regione, sia per l'espletamento delle attività istruttorie, attuative ed esecutive, sia per le verifiche in loco previste dalle presenti linee guida, individuandoli quali Soggetti Istruttori. Ai Soggetti Istruttori si applicano le medesime disposizioni delle presenti linee guida per le attività di loro competenza. I soggetti Attuatori provvedono, con propria determinazione, ad individuare i Soggetti Istruttori e a disciplinarne le modalità operative in conformità alle presenti linee guida.
3. I Soggetti Attuatori, sulla base di quanto disposto dalle presenti linee guida, provvederanno ad istruire le domande di ammissione al contributo di cui all'allegato C) del Decreto del Commissario Delegato 19 aprile 2019, n. R00068 (di seguito "avviso"), determinare il relativo fabbisogno e, sulla base delle risorse assegnate dal Commissario Delegato, ad erogare i contributi ai beneficiari.
4. In merito alle istanze con le quali si presentano ulteriori danni rispetto a quelli già indicati nella domanda presentata nel 2018 ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. B) dell'OCDPC n.558/2018, che devono essere allegate alla nuova istanza di cui al modello C.1) dell'Avviso, il Soggetto Attuatore procederà ad un esame congiunto delle due domande, fermo restando che, relativamente alla domanda già presentata ai sensi dell'art. 3, comma 3,

lett. B) dell'OCDPC n.558/2018, saranno riconosciute, nei limiti degli importi ammissibili, esclusivamente le voci di danno previste per tale contributo.

La domanda, in tal caso, dovrà comprendere l'intero importo del danno; nella perizia asseverata, bisognerà distinguere tra le voci di spesa ammissibili ai sensi del paragrafo 4 dell'Avviso e quelle che, invece, non rientrano nelle sopraindicate spese, che dovranno essere inserite nell'apposita sezione (sezione 6 della perizia).

Le voci di spesa non rientranti tra quelle ammissibili, ai sensi del paragrafo 4 dell'Avviso, ma già presenti nella domanda del 2018, saranno riconosciute sulla base della disciplina di cui all'art. 3, comma 3, lett. B) dell'OCDPC n.558/2018; le voci di spesa non rientranti tra quelle ammissibili e non presenti nella domanda del 2018, saranno prese in considerazione per un eventuale successivo finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili.

5. Sono in capo ai Soggetti Attuatori le prerogative, competenze ed obblighi previsti nella OCDPC 558/2018 e successive ordinanze, con particolare riferimento alle deroghe ivi indicate volte a garantire la massima celerità nella conclusione dei procedimenti finalizzati alla erogazione dei contributi in oggetto.
6. I Soggetti Attuatori devono svolgere le attività loro assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale, avvalendosi, ove adeguatamente motivato, delle deroghe previste dagli artt. 1, 4, 11, 12 e 14 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e successive ordinanze di integrazione e modifica.

2.PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Condizione necessaria per l'accesso al contributo è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018.
2. I finanziamenti non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei finanziamenti stessi.
3. Sono ammissibili i finanziamenti per gli interventi previsti dal paragrafo 4 dell'Avviso, destinati:
 - a) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
 - b) alla delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima Regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
 - 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
 - 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
 - c) al ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o

distrutti a seguito dell'evento calamitoso. Per impianti si intendono le seguenti categorie:

- 1) impianti riconducibili alla categoria degli immobili secondo la nozione dell'art. 812 c.c. (es.: impianto di produzione di energia elettrica, inteso come complesso edilizio, e comunque incorporato al suolo), il cui contributo sarà pari al 50%;
- 2) impianti generici, in attuazione dell'art. 2424 del codice civile non legati alla tipica attività della società, ad esempio riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme, che rientrano nei lavori ammessi a contributo per la riparazione dei danni subiti all'immobile sede dell'attività di impresa.
- 3) impianti specifici, ammissibili a contributo nella misura dell'80%, legati alle tipiche attività produttive dell'azienda

Per essere finanziabili deve trattarsi di impianti di cui all'articolo 3, comma 18 della legge n. 350/2003, richiamata dal DPCM, ovvero di impianti che costituiscono investimenti e sono ad utilizzo pluriennale.

4. I finanziamenti sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia asseverata.
5. Le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella predetta perizia.
6. Possono presentare domanda i titolari delle attività economiche e produttive e di lavoro autonomo che, al momento della calamità, erano iscritti al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di una delle province della Regione Lazio oppure erano in possesso di partita Iva, qualora non tenuti dall'ordinamento all'iscrizione al suddetto Registro.
7. L'istanza di accesso al contributo deve essere presentata dal proprietario dell'immobile in cui ha sede l'attività economica, qualora sia anche imprenditore economico della stessa sulla base dei modelli forniti dal Commissario Delegato con Decreto n. R000068 del 19.04.2019 (modello C1 dell'Avviso) o dall'imprenditore economico, titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.); in tal caso deve essere presente la dichiarazione del proprietario dell'immobile di rinuncia al contributo (modello C3 dell'Avviso).

Qualora la domanda sia stata presentata in assenza della dichiarazione del proprietario, il Soggetto Attuatore provvede alla acquisizione della stessa, con le modalità previste nel paragrafo 4.

8. Per l'accesso ai finanziamenti in oggetto è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) costituzione nelle forme di legge e regolare iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente; i professionisti e le loro forme associative devono essere regolarmente iscritti all'ordine o collegio professionale del settore in cui si opera, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente;

- b) essere in possesso di partita IVA;
- c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura loro richiesta dall'amministrazione, comprensiva degli interessi di recupero;
- d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
- e) regolarità contributiva in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL e Casse professionali;
- f) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011 e non essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da normativa vigente;
- g) dichiarazione che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi. In caso di riconoscimento di indennizzi assicurativi, contributi o agevolazioni fiscali, si rimanda al paragrafo 3.

La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere c), d), f) e g), può essere attestata anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio.

9. La perizia asseverata deve essere redatta esclusivamente utilizzando l'apposita modulistica, predisposta dal Commissario delegato, allegata all'avviso (Modello C2)
10. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi della vigente normativa di settore.
11. Non possono trovare accoglimento le istanze presentate per l'esercizio di attività economiche, produttive, agricole o zootecniche condotte in assenza delle autorizzazioni, dei visti e dei permessi previsti dalla vigente normativa di settore.
12. Non possono trovare accoglimento le istanze presentate per fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto.
13. Sono esclusi dal finanziamento:
 - a) danni alle pertinenze, aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica qualora i relativi interventi di ripristino non aumentino la resilienza dell'unità immobiliare;
 - b) danni alle pertinenze non direttamente funzionali all'attività produttiva;
 - c) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati, in tutto o in parte, in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
 - d) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
 - e) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso

- di costruzione;
- f) danni ai beni mobili registrati;
- g) danni agli arredi
14. Le spese ammissibili a finanziamento sono al netto dell'IVA, salvo che quest'ultima non sia in alcun modo recuperabile da parte dell'impresa.
15. Il Commissario Delegato, a seguito della ricognizione dei fabbisogni, determinerà gli importi finanziabili nel rispetto dei massimali individuati dal comma 5, dell'art. 4 del DPCM 27 febbraio 2019, nei limiti comunque delle risorse disponibili sulla Contabilità Speciale dedicata.
16. Gli interventi in economia sono ammissibili unicamente per quanto concerne l'acquisto dei materiali utilizzati, dimostrato con scontrini parlanti o altra documentazione di spesa quietanzata. È possibile il finanziamento delle prestazioni di tecnici per adeguamenti obbligatori per legge. La voce di costo relativa alla manodopera propria utilizzata negli interventi di ripristino non è ammissibile a contributo.
17. Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e I.V.A.), è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata, fermi restando i massimali previsti dall'art. 4 del DPCM 27 febbraio 2019. Nel predetto limite del 10% dell'importo, sono riconosciute anche le spese sostenute per la perizia tecnica asseverata, esclusivamente qualora la domanda di finanziamento venga accolta.

3. INDENNIZZI ASSICURATIVI E CONTRIBUTI DA ALTRO ENTE PUBBLICO

1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3 lett. B), della OCDPC 558/2018, può essere riconosciuto il contributo per la parte non rientrante nel predetto indennizzo, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, come precedentemente indicato.

In tal caso, il Soggetto Attuatore dovrà acquisire dai richiedenti il contributo in oggetto copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.

Nel caso il richiedente sia persona diversa dal proprietario, il Soggetto Attuatore provvederà ad acquisire una dichiarazione in cui il proprietario attesta la presenza o meno di indennizzi assicurativi e/o contributi incassati o da incassare sul medesimo immobile e in relazione agli eventi meteo dei giorni 29 e 30 ottobre 2018.

Tale indennizzo concorre a determinare l'importo ammissibile a finanziamento.

2. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo.

4. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

1. L'istruttoria è finalizzata all'accertamento dell'ammissibilità della domanda, dei requisiti previsti dal bando, alla completezza e la regolarità della documentazione presentata ed alla determinazione dei danni effettivamente riconoscibili a contributo nei limiti massimi concedibili.

Verranno esaminate esclusivamente le domande pervenute entro il termine fissato dal Commissario Delegato con Decreto n. R00068/2019, successivamente prorogato con Decreto n. R00126 del 30.05.2019, ovvero **il 10 giugno 2019**.

2. Il Soggetto Attuatore completa la fase istruttoria del procedimento **entro 60 giorni** dalla data di notifica del Decreto del Commissario Delegato che lo nomina o comunque dalla notifica del Decreto del Commissario Delegato con cui vengono approvate le presenti Linee Guida, verificando che il richiedente abbia prodotto le dichiarazioni secondo le modalità previste dai modelli allegati.
3. Il Soggetto Attuatore, sulla base della perizia asseverata, provvede a riconoscere i finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi metereologici dei giorni 29 e 30 ottobre 2018.

Il computo metrico estimativo da allegare alla perizia asseverata dev'essere redatto sulla base dell'elenco prezzi della Regione Lazio o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA.

4. Ai fini dell'individuazione del fabbisogno, l'importo massimo riconoscibile è indicato dal comma 5 dell'art. 4 del DPCM del 27.02.2019, a seconda della diversa tipologia di intervento, quota da determinarsi sulla base dei diversi parametri indicati dal sopra citato comma 4. Il contributo massimo sopra indicato può essere superato solo per la parte relativa ai premi assicurativi pagati nell'ultimo quinquennio, che devono essere computati come voce ulteriore rispetto ai danni segnalati.
5. Fermo restando il rispetto del **termine di 60 giorni** di cui al precedente punto 2, il Soggetto Attuatore, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, ne dà formale comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. I termini di cui alla legge 241/90 possono essere derogati ai sensi dell'art 4 dell'OCDPC n. 558/18.
6. Fermo restando il rispetto del **termine di 60 giorni** di cui al precedente punto 2, il Soggetto

Attuatore, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti ai sensi del presente bando, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. I termini di cui alla legge 241/90 possono essere derogati ai sensi dell'art 4 dell'OCDPC n. 558/18.

7. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il Soggetto Attuatore procede tramite gli enti competenti ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati.
8. Il Soggetto Attuatore ultimata l'istruttoria, determina con proprio provvedimento l'elenco delle domande ammissibili, approvando la quantificazione della spesa ritenuta ammissibile per ciascuna domanda, e l'elenco delle istanze non ammesse, indicando per ciascuna la relativa motivazione.

5. RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. I finanziamenti previsti per il presente Avviso saranno erogati nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
2. I soggetti beneficiari potranno optare tra il regime di aiuti in esenzione o il regime di aiuti "de minimis";
 - la normativa applicabile in regime di aiuti "de minimis" è la seguente:
 - 1) Con eccezione delle attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, ai fini della concessione dei contributi si dovrà tenere conto di quanto stabilito dal regolamento UE n°1407/2013 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». A tal fine, il Soggetto Attuatore acquisirà le prescritte autocertificazioni.
 - 2) Per le attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo e della pesca, si dovrà tenere conto di quanto stabilito dai regolamenti UE n°1408/2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e dal regolamento UE n°717/2014 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, il Soggetto Attuatore acquisirà le prescritte autocertificazioni.
 - la normativa applicabile in regime di aiuti in esenzione è la seguente:
 - 1) Con eccezione delle attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, la normativa europea applicabile è il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50.

2) Per le attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo e della pesca, la normativa europea applicabile è:

a) regime in esenzione di cui all'art. 25 del regolamento UE n. 702/2014 per il settore agricolo;

b) regime in esenzione di cui all'art. 44 del regolamento UE n. 1388/2014 per i settori della pesca e dell'acquacoltura;

nel rispetto delle procedure previste dall'art. 6 del d.lgs. 102/2004 per il settore agricolo e dall'art. 14 del d.lgs. 154/2004 per i settori della pesca e dell'acquacoltura.

3. I Soggetti Attuatori provvederanno agli adempimenti necessari al rispetto della disciplina di cui sopra, nonché alle necessarie comunicazioni agli imprenditori ammessi all'istruttoria.

6. DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

1. Entro 5 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 2 del paragrafo 4, i Soggetti Attuatori trasmettono al Commissario delegato, via PEC, all'indirizzo emergenzaottobre2018@regione.lazio.legalmail.it, i provvedimenti di cui al punto 8 del precedente paragrafo 4, nonché una scheda riepilogativa, che verrà fornita dall'Ufficio di Supporto del Commissario Delegato, in formato editabile, contenente i dati relativi all'ammontare complessivo della spesa ammissibile a finanziamento, risultante dalla istruttoria conclusa per la predisposizione del provvedimento finale di approvazione delle domande ammesse e dei contributi effettivamente concedibili.
2. Entro i successivi **15 giorni**, decorrenti dal termine ultimo di cui al precedente punto 1, il Commissario delegato individua il fabbisogno finanziario per il ristoro dei danni ai privati e determina, in rapporto alle risorse disponibili, la percentuale ed il limite massimo di finanziamento per ciascun beneficiario.
3. Sulla base del fabbisogno, come sopra individuato, il Commissario Delegato può riconoscere il finanziamento in percentuale rispetto ai massimali previsti dall'art. 4 del DPCM 27 febbraio 2019 oppure può ripartire l'importo riconosciuto su più annualità.
4. Con apposito Decreto, sulla base dei provvedimenti dei Soggetti Attuatori, il Commissario Delegato prende atto degli ammessi provvisoriamente al contributo e approva le risorse assegnate. Il decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina web della Regione, nella sezione dedicata al Commissario delegato, al seguente link: <http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/>.
5. I Soggetti Attuatori danno comunicazione ai privati dei provvedimenti di cui al punto 4 e specificano i relativi finanziamenti, nonché il termine per la presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

7. PROCEDURE DI VERIFICA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Preliminarmente alla liquidazione del contributo riconosciuto, i Soggetti Attuatori effettueranno le opportune verifiche, documentali ed in loco, in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai beneficiari ed al rispetto degli obblighi previsti dall'avviso.
2. Il Soggetto Attuatore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 10% delle domande ammissibili ai presenti contributi, tramite estrazione a sorteggio, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, nonché accertare l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino e la corrispondenza di questi ultimi alla documentazione presentata. Qualora il numero degli ammessi al contributo sia inferiore a 20, i Soggetti Attuatori dovranno procedere comunque ad almeno due controlli a campione, con le modalità sopra riportate. I documenti attestanti i controlli effettuati (materiale fotografico e verbale di sopralluogo firmato dal responsabile del procedimento o suo delegato) dovranno essere trasmessi al Commissario delegato.
3. In fase di verifica, qualora sussistano fondati dubbi o venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il Soggetto Attuatore procede tramite gli enti competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati. Nei casi in cui vengano accertate dichiarazioni mendaci o non veritiere, il Soggetto Attuatore porrà in essere gli adempimenti conseguenti.
4. In caso di accertata insussistenza dei requisiti o di mancato rispetto degli obblighi previsti in capo ai beneficiari, il Soggetto Attuatore provvede a comunicare agli interessati la decadenza dal contributo, con Pec oppure raccomandata a./r. all'indirizzo di residenza indicato nell'istanza.
5. Il Soggetto Attuatore provvede a dare comunicazione al Commissario Delegato del provvedimento di decadenza di cui sopra.

8. PROCEDURE DI CONTROLLO

1. La Struttura di supporto al Commissario Delegato si riserva di effettuare specifici controlli e/o richieste in merito alle procedure adottate dai Soggetti Attuatori, relative alle richieste di contributo di cui alle presenti linee guida.
2. Ove, in sede di verifica, venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate dal Commissario Delegato al Soggetto Attuatore al fine di ulteriori verifiche ed approfondimenti, per la successiva loro rettifica e/o rimozione da parte del Soggetto Attuatore con apposito provvedimento.

9. LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il Soggetto Attuatore procederà alla erogazione del contributo riconosciuto soltanto a seguito di presentazione da parte del beneficiario della documentazione in originale

giustificativa della spesa sostenuta (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti, altra documentazione fiscalmente valida) **recante data successiva al 28 ottobre 2018**, debitamente quietanzate (dicitura PAGATO con timbro e firma della ditta) e tracciate secondo la normativa vigente, nonché eventuale documentazione amministrativa-tecnico-contabile, quali autorizzazioni, permessi, smaltimento materiali di risulta, smaltimento rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE, ecc.

In caso di fattura elettronica, le modalità di rendicontazione delle spese saranno le seguenti:

- le fatture emesse in data anteriore alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo in oggetto, qualora il pagamento sia stato effettuato con modalità non tracciabili e nei limiti degli importi ammessi dalla normativa vigente, dovranno essere prodotte con dicitura “PAGATO” e con timbro e firma in originale della ditta. Qualora, invece, i pagamenti siano avvenuti con modalità tracciabili (bonifici, carte di credito, etc), dovranno essere prodotte le ricevute degli stessi. Il beneficiario del contributo dovrà sottoscrivere una dichiarazione che attesti che, per le fatture prodotte, non sono stati richiesti altri finanziamenti pubblici. Sarà cura dei Soggetti Attuatori effettuare le dovute verifiche in merito, ai sensi della normativa vigente.
 - le fatture emesse in data successiva alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo in oggetto, dovranno riportare nel campo dedicato alla causale o alla descrizione della operazione oggetto della fattura la seguente dicitura “*“OCDPC 558/2018 - spesa a valere sul contributo ai sensi del DPCM 27 febbraio 2019”*”;
2. La documentazione probatoria del pagamento delle spese effettuate da parte degli ammessi al contributo è la seguente:
- In caso di bonifico: nella disposizione di bonifico devono essere ben visibili i dati dell'intestatario del conto corrente; nella causale devono essere riportati in modo chiaro gli estremi (numero, data di emissione, oggetto) della fattura che viene pagata;
 - In caso di bonifico home banking: dovrà essere prodotta una stampa dell'operazione da cui risultino la data e il numero della transazione eseguita, oltre a quanto richiesto sopra per il bonifico;
 - In caso di R.I.BA.: dovrà essere prodotta la ricevuta bancaria in cui siano visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con riferimento alla fattura pagata;
 - In caso di R.I.D.: dovrà essere prodotto l'estratto conto bancario da cui risultino visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con indicati gli estremi della fattura pagata, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).
3. I Soggetti Attuatori, prima di procedere alla liquidazione devono acquisire la documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti, la cui mancanza alla data di erogazione del contributo comporta la decadenza dallo stesso:
- a) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura loro richiesta dall'amministrazione, comprensiva degli interessi di recupero;

- b) non essere sottoposti a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
- c) regolarità contributiva in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL e Casse professionali;
- d) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011 e di non essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da normativa vigente;
- e) Dichiarazione che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi. In caso di riconoscimento di indennizzi assicurativi o contributi, si rimanda al paragrafo 3.

La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed d), può essere attestata tramite dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio.

- 4. Le fatture e gli altri documenti giustificativi della spesa devono essere intestati alla impresa richiedente.
- 5. I beneficiari possono chiedere al Commissario Delegato, tramite formale istanza da presentare al Soggetto Attuatore, l'erogazione del contributo riconosciuto, laddove superiore a € 30.000,00, per stati di avanzamento lavori, come di seguito indicato:
 - il 30% del contributo riconosciuto alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 30% dello stato di avanzamento dei lavori;
 - un ulteriore 30% del contributo riconosciuto alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 60% dello stato di avanzamento dei lavori;
 - il restante 40%, entro il limite massimo del costo dell'intervento riconosciuto, a rendicontazione delle spese sostenute, come previsto.

Il Soggetto Attuatore, in relazione alle suddette istanze di erogazione del contributo per stati di avanzamento lavori, verificata la regolarità dei SAL ed acquisita la fattura non quietanzata, richiede al Commissario Delegato la liquidazione dei relativi importi, il quale provvede a corrisponderli al beneficiario.

Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo, salvo giustificati motivi, dovrà consegnare al Soggetto Attuatore, entro 30 giorni dall'accreditamento dei fondi, la fattura quietanzata.

Il beneficiario, fino alla consegna della fattura quietanzata, non può procedere alla richiesta di pagamento di ulteriori SAL.

Le quote di contributo erogate per stati di avanzamento lavori sono detratte dal saldo dell'ultimo stato di avanzamento. I lavori dovranno comunque concludersi entro il termine di un anno dalla concessione del contributo, come previsto dal successivo punto 6.

- 6. Qualora in sede di presentazione della domanda i lavori oggetto del finanziamento, non siano stati ultimati, i beneficiari dovranno concludere gli stessi **entro il termine di un anno** a decorrere dalla notifica della concessione del contributo, salvo motivata proroga, da concedere a cura del Soggetto Attuatore a condizione che la richiesta sia motivata e

presentata prima della scadenza del termine stesso.

7. **Entro e non oltre 30 giorni** dal termine di ultimazione degli interventi ammessi a contributo, sopra riportato, gli interessati dovranno consegnare la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute. Qualora gli interventi siano già conclusi alla data di comunicazione di ammissione al contributo, il termine decorre dalla notifica della concessione dello stesso.
8. Il contributo liquidabile non può essere superiore al contributo concesso.
9. Qualora il conteggio di tutte le voci di spesa per interventi ammissibili superi l'importo concesso, sarà facoltà del beneficiario individuare, tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza, quali potranno essere sostenuti con il contributo percepito, nel rispetto delle percentuali previste dal comma 5 dell'articolo 4 del DPCM del 27.02.2019.
10. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore all'importo richiesto, il contributo è erogato nella misura della spesa ammissibile documentata.
11. I Soggetti Attuatori, all'atto della eventuale erogazione parziale dei contributi, dovranno acquisire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il beneficiario attesta di aver/non aver ricevuto eventuali finanziamenti concessi da Enti pubblici, di risultare/non risultare beneficiario di indennizzi assicurativi, incassati o in corso di liquidazione, da parte di compagnie assicuratrici, di cui il beneficiario abbia avuto conoscenza dopo l'emissione del decreto di concessione da parte del Soggetto Attuatore.
12. Per l'erogazione degli importi dovuti a ristoro degli interventi, i Soggetti Attuatori dovranno predisporre tutti gli atti necessari per la rendicontazione, e approvare, con specifico provvedimento, il rendiconto relativo a ciascun intervento concluso per il quale si richiede l'erogazione.
13. Il Provvedimento del Soggetto Attuatore, di approvazione dei rendiconti, dovrà dare atto dell'accogliibilità dell'istanza ed in particolare della completezza e della regolarità della documentazione, del possesso dei requisiti del richiedente, del nesso di causalità dei danni subiti con l'evento calamitoso in oggetto e della congruità della spesa sostenuta.
14. Il Commissario Delegato, con successivo atto, provvederà a fornire ai Soggetti Attuatori la modulistica da utilizzare per le finalità di cui sopra.
15. Tutta la documentazione amministrativa-tecnico-contabile a corredo dei rendiconti deve essere acquisita dal Soggetto Attuatore in originale. Tutti i giustificativi di spesa devono riportare la seguente dicitura, attestante l'imputabilità della spesa: "*OCDPC 558/2018 - spesa a valere sul contributo ai sensi dell'art. 4 e 5 del DPCM 27 febbraio 2019*", con timbro e visto del Soggetto Attuatore.
16. Il Soggetto Attuatore provvederà a trasmettere al Commissario Delegato il provvedimento di approvazione della rendicontazione assunto unitamente a tutta la documentazione a corredo della domanda di contributo, comprensiva anche dei giustificativi di spesa e della documentazione tecnico-amministrativa, in originale, esclusivamente, a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano al seguente indirizzo:

Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile

Ufficio del Commissario Delegato OCDPC n. 558/2018

Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma.

19. A seguito della acquisizione della suddetta documentazione, il Commissario Delegato provvederà alla liquidazione dell'importo riconosciuto in favore ai beneficiari.
20. Gli interventi sopraindicati sono finanziati con le risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 6104 e soggiacciono all'obbligo di rendicontazione, come specificato all'art. 27, comma 4 del D.Lgs n. 1/2018.

10. RIMODULAZIONE DEL PIANO

1. A conclusione delle attività di rendicontazione dei Soggetti Attuatori e a seguito della verifica della presenza di eventuali economie in merito ai fondi loro assegnati, le somme eventualmente risultanti rimarranno a disposizione del Commissario Delegato sulla Contabilità Speciale dedicata.
2. Il Soggetto Attuatore non potrà sostituire o rimodulare a favore di altri soggetti gli interventi individuati e finanziati nel *Piano*, ancorché causalmente connessi agli eventi emergenziali in argomento e già segnalati al Commissario Delegato.

11. DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. I Soggetti Attuatori, qualora sia accertata la mancata osservanza di quanto previsto nelle presenti linee guida in ordine alla documentazione prodotta, alla valutazione del danno subito ed altre motivazioni ostative alla concessione del contributo, procederanno alla revoca del contributo riconosciuto.
2. I Soggetti Attuatori procederanno alla revoca del contributo, con conseguente obbligo di restituzione, anche qualora i soggetti beneficiari siano venuti meno anche ad uno solo degli obblighi di cui al paragrafo 10) dell'Avviso (Allegato C del Decreto del Commissario Delegato n. R00068/2019).
3. Oltre ai casi espressamente previsti nelle presenti linee guida, è motivo di decadenza dal contributo l'accertamento in capo ai richiedenti di false dichiarazioni, attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo. La decadenza comporta la revoca del contributo e la sua immediata restituzione.
4. Nei casi di revoca dal contributo, i Soggetti Attuatori dovranno attivare le necessarie procedure per il recupero delle somme concesse nei confronti dei beneficiari, provvedendo alla immediata comunicazione al Commissario Delegato dei provvedimenti assunti.

12. TUTELA DELLA PRIVACY

1. Titolare del Trattamento è il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile, nominato Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza dall'Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n.558/2018, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7. – 00145 Roma,
2. Per la raccolta, la gestione, l'istruttoria e la liquidazione delle domande, previo trasferimento dei relativi fondi da parte del Commissario Delegato, i Soggetti Attuatori sono nominati Responsabili del trattamento dei dati personali, e si impegnano a trattare i dati medesimi esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni connesse alla presente procedura, e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del D. Lgs. 101/2018.

13. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

1. Il Soggetto Attuatore provvederà a pubblicare, nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web istituzionale, le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui alle presenti linee guida, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e delle relative Linee guida ANAC
2. Il Commissario Delegato provvederà ad inserire nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale della Regione Lazio e nella pagina dedicata <http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/> gli atti relativi alla procedura in oggetto.

14. RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti modalità attuative, si rinvia alle norme di cui all'OCDPC 558/2018, al DPCM 27 febbraio 2019, e alle successive modifiche ed integrazioni dei medesimi atti, ed alla legge 241/90.
2. Eventuali modifiche o integrazioni alle presenti linee guida saranno approvate con Decreto del Commissario Delegato.